

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Approvazione atti e indizione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), D. Lgs. 36/2023 di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per l'affidamento biennale in Accordo Quadro della fornitura di parafarmaci, prodotti dietetici e beni farmaceutici destinati a pazienti affetti da patologie rare, in carico presso la Asl Roma 1. Importo di base d'asta € 210.070,00 oltre iva e contestuale modifica ex art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 dell'Accordo Quadro in essere, per forniture supplementari, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata, per l'importo complessivo di € 66.000,00 oltre iva - CIG 949562232A

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: SIMONA AMEDURI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

SIMONA AMEDURI

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€6.441,60	2025	CE	501010101	MEDICINALI CON AIC	Dr.ssa Roberta Pavan	no
€44.286,00	2025	CE	501010401	PRODOTTI DIETETICI	Dr.ssa Silvia Caldarini	no
€805,20	2025	CE	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE CON AIC	Dr.ssa Roberta Pavan	no
€16.909,20	2025	CE	501010384	MATERIALE SANITARIO NON STERILE FARMACIA	Dr.ssa Roberta Pavan	si
€12.078,00	2025	CE	501010395	ALTRI DISPOSITIVI E MATERIALE MONOUSO STERILE	Dr.ssa Roberta Pavan	si

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Dott.ssa SILVIA CALDARINI

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget" rispetto alla nota prot. n. 34857 del 26/02/2025

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.119 pagine di cui n.110 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTI

la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;

il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9; tra la quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020, avente ad oggetto *"Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo"*, la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;

VISTA

la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025, avente ad oggetto *"Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"* con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

PREMESSO

che, con delibera n. 293 del 15/3/2023, previa competizione aperta europea è stata aggiudicata la fornitura annuale, in Accordo Quadro, di parafarmaci e prodotti dietetici per pazienti affetti da patologie rare, per l'importo di € 330.000,00 oltre iva;

che, con delibera 309 dell'8/3/2024 è stato disposto il rinnovo annuale dell'Accordo Quadro, rubricato al registro scritture private Asl Roma 1 n. 573, con scadenza prevista al 1/7/2025, per ulteriori € 330.000,00 oltre iva;

con nota prot. n. 30985 del 20/2/2025 agli atti della UOC Acquisizione Beni e Servizi, la UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Spesa Beni Sanitari, ha richiesto l'approvvigionamento per 24 mesi, in Accordo Quadro con unico operatore economico, di parafarmaci, prodotti dietetici e beni farmaceutici destinati a pazienti affetti da patologie rare, in carico presso la Asl Roma 1, trasmettendo all'uopo il fabbisogno, redatto secondo i consumi storici degli ultimi due anni, per una spesa presunta pari ad € 210.070,00 oltre iva e contestualmente ha dichiarato l'erosione anzitempo dell'importo contrattuale sopra riportato, manifestando al necessità di proseguire le forniture in atto, nelle more della nuova competizione negoziata;

che, con la medesima nota la Struttura richiedente, ha indicato degli Operatori Economici individuati autonomamente sul mercato, in grado di eseguire l'appalto, ai quali trasmettere l'invito a formulare offerta;

PRESO ATTO

del nuovo fabbisogno dei parafarmaci, prodotti dietetici e beni farmaceutici vari destinati ai pazienti, in carico presso la Asl Roma 1, affetti da patologie rare, ridimensionato dalla Struttura richiedente in quanto epurato dai prodotti, per l'acquisizione dei quali è stata operata una scelta di approvvigionamento più efficiente poiché acquisiti direttamente dai produttori e non dai distributori;

della necessità di garantire la prosecuzione delle forniture in atto, per il tempo strettamente necessario all'indizione della negoziazione senza bando *ut supra* richiesta, che, a mente dell'allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023, si concluderà entro il termine di 4 mesi, dall'invio degli inviti a offrire, con adozione del criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

che, la *lex specialis* di gara, della procedura aggiudicata con delibera n. 293 del 15/3/2023, al paragrafo 4.2 del Disciplinare prevedeva, tra le opzioni azionabili dalla Stazione Appaltante, l'estensione contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016, applicabile all'attuale contratto di fornitura *ratione temporis*, nel caso in cui, come nella fattispecie, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro si fosse esaurito l'importo massimo spendibile;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 36/2023, le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici;

che, la fornitura richiesta è destinata ai pazienti della Asl Roma 1 affetti da patologie rare e, dunque, strettamente collegata ai piani terapeutici in corso e che saranno adottati, pertanto, non essendo possibile stimare anzitempo i fabbisogni specifici, nelle quantità e tipologie di prodotti, per l'approvvigionamento di cui trattasi, composto da un unico lotto declinato in n. 196 prodotti identificati è utilizzato lo strumento dell'Accordo Quadro, con unico Operatore Economico, senza obbligo minimo di acquisto per la Asl Roma1;

che l'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, così stabilito: 30 punti offerta tecnica e 70 punti offerta economica;

che, non essendo possibile stimare a priori in maniera esatta la tipologia di prodotti che saranno richiesti in somministrazione nei piani terapeutici ai pazienti affetti da patologie rare, è disposta, fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo di aggiudicazione, la fornitura di prodotti ulteriori rispetto al fabbisogno espresso, reperibili su cataloghi offerti dai partecipanti in sede di negoziazione, con applicazione della percentuale di sconto dichiarata in sede di offerta economica;

PRESO ATTO

che la UOSD PAMSS con la citata nota n. 30985 del 20/2/2025 ha altresì dichiarato la necessità di garantire, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata, la fornitura in essere, attestando l'erosione dell'importo contrattuale prima della scadenza prevista per il 2/7/2025;

RITENUTO

per le ragioni sopra esposte, di dover procedere, contestualmente all'indizione della presente procedura negoziata e, nelle more dell'espletamento della stessa, all'estensione contrattuale del 20% dell'importo originario dell'Accordo Quadro attualmente in vigore, prevedendo una spesa aggiuntiva pari ad € 66.000,00 oltre iva, ferme le quotazioni economiche offerte in gara dall'attuale fornitore e ferma la scadenza naturale dell'Accordo Quadro, prevista per il 2/7/2025, salva la risoluzione anticipata qualora *medio tempore* intervenga l'individuazione del nuovo aggiudicatario;

che, a seguito dell'adozione del presente atto, i Conti Economici del bilancio aziendale di imputazione della spesa, presenteranno la seguente situazione contabile:

CE 501010101 MEDICINALI CON AIC	
BUDGET ASSEGNATO	90.000.000,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	84.266.196,81 €

BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	6.441,60 €
BUDGET RESIDUO	5.727.361,59 €

CE 501010401 PRODOTTI DIETETICI	
BUDGET ASSEGNATO	1.799.850,67 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	1.180.965,39 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	44.286,00 €
BUDGET RESIDUO	574.599,28€

CE 501010395 ALTRI DISPOSITIVI E MATERIALE MONOUSO STERILE	
BUDGET ASSEGNATO	2.800.000,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	4.162.706,67 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	12.078,00 €
BUDGET IN SCOSTAMENTO	-1.374.784,67€

CE 501010384 MATERIALE SANITARIO NON STERILE FARMACIA	
BUDGET ASSEGNATO	1.175.162,09 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	2.758.417,79 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	16.909,20 €
BUDGET IN SCOSTAMENTO	-1.600.164,90 €

CE 501010108 ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE CON AIC	
BUDGET ASSEGNATO	130.000,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	81.275,75€
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO anno2025	805,20 €
BUDGET RESIDUO	47.919,05 €

che, con riferimento allo scostamento negativo dei conti economici 501010395 e 501010384, il Centro Controllore di Spesa (CCS) ha dichiarato che sui conti economici sopra indicati è stato effettuato un costante e corretto monitoraggio della spesa e sono state messe in atto strategie gestionali volte a garantire il contenimento della stessa; che a seguito di attenta analisi, al momento non è possibile rilevare risparmi su altri Conti e che gli scostamenti derivano dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa per l'anno in corso non può allo stato attuale essere ridotta;

RITENUTO

pertanto necessario indire, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), D. Lgs. 36/2023, tramite Piattaforma Telematica di Acquisto della Regione Lazio, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per l'affidamento biennale in Accordo Quadro della fornitura di parafarmaci, prodotti dietetici e beni farmaceutici destinati a pazienti affetti da patologie rare, in carico presso la Asl Roma1, per l'importo di base d'asta pari ad € 210.070,00 oltre iva;

PRESO ATTO

che, in seno alla presente procedura da espletarsi su STELLA, è previsto il pagamento del contributo all'ANAC, calcolato sulla base di quanto disposto dall'Autorità con delibera n. 610 del 19/12/2023 e s.m.i.;

che, è stato stimato il valore complessivo della fornitura biennale in € 210.070,00, senza previsione di opzioni;

che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisizione del CIG verrà effettuata al momento della pubblicazione della procedura, direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata S.TEL.LA che gestisce il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

che la procedura in trattazione, regolarmente inserita nella programmazione triennale 2024-2026 di cui alla Deliberazione CS n. 908 del 25/10/2023, Numero Intervento CUI F13664791004202200020, non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale e non si sovrappone ad analoghe iniziative della CONSIP Spa o di altri soggetti aggregatori che potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con il presente atto;

VISTA

la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare e i seguenti suoi allegati

- allegato 1 Domanda di partecipazione
- allegato 2 Capitolato Tecnico
- allegato 3 Schema offerta tecnica
- allegato 4 schema offerta economica
- allegato 5 schema Excel quotazione identificativi offerti
- allegato 6 schema di concordato preventivo (eventuale)
- allegato 7 pattuizioni trattamento dati personali
- allegato 8 informativa privacy
- allegato 9 schema accordo quadro
- allegato 10 patto di integrità

INDIVIDUATA

la Dott.ssa Simona Ameduri quale Responsabile Unico del Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

ATTESTATA

la complessità dell'appalto, con particolare riferimento alla fase istruttoria per l'individuazione della migliore strategia di approvvigionamento dei beni in oggetto, tenuto conto dell'impossibilità di stimare in anticipo il fabbisogno, trattandosi di beni destinati ai pazienti della Asl Roma 1 affetti da patologie rare, da coniugare con lo studio del miglior strumento giuridico di gestione della competizione ad inviti, al fine di acquisire i migliori prodotti sul mercato con le quotazioni più convenienti per l'Azienda;

la complessità dell'appalto con riferimento, altresì, alla fase di esecuzione, laddove ogni ordinativo di fornitura, consistente nel contratto applicativo in seno all'Accordo Quadro stipulato, dovrà essere preventivamente autorizzato dal RUP previa verifica di congruenza con i Piani Terapeutici approvati dai Clinici della Asl Roma 1 in vigore per i pazienti affetti da patologie rare, pena l'impossibilità di liquidare ed eseguire il pagamento al fornitore;

VISTO

l'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento";

l'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che statuisce che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti";

VISTA

la deliberazione CS n. 709 del 12/06/2024 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici";

ATTESO

che il quadro economico della presente procedura negoziata è il seguente:

Quadro economico riepilogativo	
a) Importo Stimato	
Importo biennale di base d'asta	€ 210.070,00

b)Somme a disposizione della Stazione Applatante	
incentivi ex art.45 D. Lgs. 36/2023	€ 5.041,68
iva 22% sulla base d'asta	€ 46.215,40
Totale a+b	€ 261.327,08

che il calcolo degli incentivi è così determinato:

Importo appalto	€ 210.070,00
Importo incentivo totale disponibile	€ 5.041,68
Importo incentivo funzioni tecniche	€ 4.201,40
Importo accantonamento fondo per l'innovazione	€ 840,28

Che vengono pertanto individuate le figure di seguito specificate:

QUADRO FUNZIONI TECNICHE			
RIPARTIZIONE	%	IMPORTO MASSIMO	NOMINATIVI
Programmazione spesa per investimenti	5%	252,08 €	
RUP	30%	151,25 €	Ameduri
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%	0	
Collaboratore/i	40%	100,83 €	Scarcelli Piccinno
Attività di progettazione	5%	252,08 €	
RUP	10%	50,42 €	Ameduri
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%	0	
Collaboratore/i	20%	50,42 €	Fini Albo
Definizione capitolato tecnico	40%	100,83 €	Fini Albo
Elaborazione DUVRI	20%	0	
Predisposizione dei documenti di gara	35%	1.764,59 €	
RUP	10%	1.235,21 €	Ameduri
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	60%	0	
Collaboratore/i	30%	529,38 €	Tricca
Esecuzione dei contratti pubblici	55%	2.772,92 €	
RUP	10%	831,88 €	Ameduri
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%	0	
Collaboratore/i	10%	277,29 €	Tricca
Direttore dell'esecuzione	30%	831,88 €	Semeraro
Collaboratore/i DEC	15%		
Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	332,75 €	Semeraro
Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	83,19 €	Verdelli
TOTALE INCENTIVI DA CORRISPONDERE		4.575,32 €	

ATTESI gli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n.582 del 13.12.2023 ed in conformità degli obblighi fissati dal D.Lgs. 36/2023, si provvederà a di pubblicare l'esito e tutti gli atti afferenti alla procedura in oggetto sul portale istituzionale aziendale sezione "Amministrazione Trasparente";

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), D. Lgs. 36/2023 all'indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l'affidamento biennale in Accordo Quadro della fornitura di parafarmaci, prodotti dietetici e beni farmaceutici destinati a pazienti affetti da patologie rare, in carico presso la Asl Roma1. Importo di base d'asta € 210.070,00 oltre iva, utilizzando la piattaforma telematica della Regione Lazio STELLA, tramite la pubblicazione di una richiesta di offerta agli Operatori Economici, individuati dalla UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Spesa Beni Sanitari;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare e i seguenti suoi allegati

- allegato 1 Domanda di partecipazione
- allegato 2 Capitolato Tecnico
- allegato 3 Schema offerta tecnica
- allegato 4 schema offerta economica
- allegato 5 schema Excel quotazione identificativi offerti
- allegato 6 schema di concordato preventivo (eventuale)
- allegato 7 pattuizioni trattamento dati personali
- allegato 8 informativa privacy
- allegato 9 schema accordo quadro
- allegato 10 patto di integrità

di nominare la Dott.ssa Simona Ameduri quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

di approvare il quadro economico dell'appalto e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, giusto Regolamento aziendale adottato con Deliberazione CS n. 709 del 12/06/2024;

di disporre, in conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza, di cui agli artt. 19 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, la pubblicazione del presente provvedimento sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata, la modifica del contratto in essere, stipulato giusta delibera di aggiudicazione n. 293 del 15/3/2023, rinnovato con delibera 309 dell'8/3/2024, con scadenza prevista al 2/7/2025, prevedendo forniture supplementari nella misura massima del 20%, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, per l'importo complessivo di € 80.520,00 iva inclusa, pari al 20% dell'importo del contratto originario di € 402.600,00 i.c., ferme le quotazioni economiche offerte in gara dall'attuale fornitore e ferma la scadenza naturale dell'Accordo Quadro, prevista per il 2/7/2025;

di approvare il modello di atto di sottomissione al quinto d'obbligo allegato al presente provvedimento;

di prevedere, nell'atto di sottomissione, la clausola di risoluzione anticipata laddove *medio tempore* intervenga aggiudicazione della procedura negoziata;

di contabilizzare la spesa per le forniture supplementari sui seguenti conti economici del bilancio 2025:

CE 501010101 MEDICINALI CON AIC	6.441,60 €
CE 501010401 PRODOTTI DIETETICI	44.286,00 €
CE 501010395 ALTRI DISPOSITIVI E MATERIALE MONOUSO STERILE	12.078,00 €
CE 501010384 MATERIALE SANITARIO NON STERILE FARMACIA	16.909,20 €
CE 501010108 ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE CON AIC	805,20 €
totale spesa i.c.	80.520,00 €

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile
del Procedimento
Dott.ssa Simona Ameduri
Firmato digitalmente

La Direttrice della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione atti e indizione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), D. Lgs. 36/2023 di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per l'affidamento biennale in Accordo Quadro della fornitura di parafarmaci, prodotti dietetici e beni farmaceutici destinati a pazienti affetti da patologie rare, in carico presso la Asl Roma1. Importo di base d'asta € 210.070,00 oltre iva e contestuale modifica ex art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 dell'Accordo Quadro in essere, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata, per l'importo complessivo di € 66.000,00 oltre iva - CIG 949562232A" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), D. Lgs. 36/2023 all'indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l'affidamento biennale in Accordo Quadro della fornitura di parafarmaci, prodotti dietetici e beni farmaceutici destinati a pazienti affetti da patologie rare, in carico presso la Asl Roma1.

Importo di base d'asta € 210.070,00 oltre iva, utilizzando la piattaforma telematica della Regione Lazio STELLA, tramite la pubblicazione di una richiesta di offerta agli Operatori Economici, individuati dalla UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Spesa Beni Sanitari;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare e i seguenti suoi allegati

- allegato 1 Domanda di partecipazione
- allegato 2 Capitolato Tecnico
- allegato 3 Schema offerta tecnica
- allegato 4 schema offerta economica
- allegato 5 schema Excel quotazione identificativi offerti
- allegato 6 schema di concordato preventivo (eventuale)
- allegato 7 pattuizioni trattamento dati personali
- allegato 8 informativa privacy
- allegato 9 schema accordo quadro
- allegato 10 patto di integrità

di nominare la Dott.ssa Simona Ameduri quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

di disporre, in conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza, di cui agli artt. 19 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, la pubblicazione del presente provvedimento sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata, la modifica del contratto in essere, stipulato giusta delibera di aggiudicazione n. 293 del 15/3/2023, rinnovato con delibera 309 dell'8/3/2024, con scadenza prevista al 2/7/2025, prevedendo forniture supplementari nella misura massima del 20%, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, per l'importo complessivo di € 80.520,00 iva inclusa, pari al 20% dell'importo del contratto originario di € 402.600,00 i.c., ferme le quotazioni economiche offerte in gara dall'attuale fornitore e ferma la scadenza naturale dell'Accordo Quadro, prevista per il 2/7/2025;

di approvare il modello di atto di sottomissione al quinto d'obbligo allegato al presente provvedimento;

di prevedere, nell'atto di sottomissione, la clausola di risoluzione anticipata laddove *medio tempore* intervenga aggiudicazione della procedura negoziata;

di contabilizzare la spesa per le forniture supplementari sui seguenti conti economici del bilancio 2025:

CE 501010101 MEDICINALI CON AIC	6.441,60 €
CE 501010401 PRODOTTI DIETETICI	44.286,00 €
CE 501010395 ALTRI DISPOSITIVI E MATERIALE MONOUSO STERILE	12.078,00 €
CE 501010384 MATERIALE SANITARIO NON STERILE FARMACIA	16.909,20 €
CE 501010108 ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE CON AIC	805,20 €
totale spesa i.c.	80.520,00 €

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmata digitalmente

ATTO DI SOTTOMISSIONE ACCORDO QUADRO
CIG MADRE 949562232A – CIG DERIVATO A04EC8DE19

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale Roma 1, C.F./P.IVA n°13664791004, con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Quintavalle nato/a _____ il _____, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025, *(in seguito anche Azienda o Amministrazione)*;

E

La Società FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA Codice Fiscale e partita IVA n. _____, con sede in _____ Via/Piazza _____, C.C.I.A.A _____, Registro Imprese n. _____, nella persona di _____ nato a _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli dal _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società *(in seguito, anche, Società o Fornitore)*

PREMESSO CHE

- a) che, con Accordo Quadro stipulato in data _____, registrato nella stessa data al Repertorio Contratti Asl Roma 1 n. ____ l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale e domicilio fiscale in Roma al Borgo Santo Spirito n. 3, codice fiscale e partita iva n. 13664791004, in persona del suo legale rappresentante p.t., giusta Deliberazione n. ____ del _____, ha affidato alla _____ Codice Fiscale e partita IVA n. _____, con sede in _____ Via/Piazza _____ C.C.I.A.A _____, Registro Imprese n. _____, nella persona di _____, giusta procura n. ____ del _____ la fornitura in Accordo Quadro di parafarmaci e prodotti dietetici destinati ai pazienti della Asl Roma 1 affetti da patologie rare, per 12 mesi, per l'importo complessivo presunto di € _____ oltre iva 22%;
- b) che, *medio tempore*, nel corso della vigenza contrattuale, sono sopravvenute delle circostanze, che hanno comportato l'aumento stimato dei consumi e, con nota prot. n. 30985 del 20/2/2025 il Direttore della UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Spesa Beni Sanitari ha dichiarato l'erosione anzitempo del budget contrattuale previsto;
- c) che, detta circostanza, imprevedibile all'atto dell'indizione della gara aperta comunitaria, ha influito sul contratto in corso d'opera, producendo un aumento dei fabbisogni inizialmente stimati, per un importo supplementare di € 66.000,00 oltre iva;
- d) che, pertanto, si rende necessario richiedere alla Società FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA forniture aggiuntive, nella misura del 20% del valore economico iniziale dell'Accordo Quadro, per l'esecuzione di ulteriori forniture al fine di fronte ai sopravvenuti e imprevedibili fabbisogni, così come attestati e dichiarati dal della UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Spesa Beni Sanitari, presso la cui Struttura è gestita la direzione esecutiva dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi discendenti, costituiti dagli ordinativi di fornitura, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*;

e) che, il Fornitore si obbliga a praticare, in seno alle forniture supplementari, in favore della Asl Roma 1 le medesime condizioni economiche offerte in sede di procedura aperta sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio e formalizzate nell'Accordo Quadro originario, rubricato al registro scritture private Asl Roma 1 n. 573 con scadenza al 2/7/2025;

Premesso quanto sopra, fra le parti, come sopra specificate, viene stabilito quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

L'Amministrazione affida alla Società _____, che accetta, la fornitura supplementare di _____ per le esigenze della Asl Roma 1, fino alla concorrenza della complessiva somma di € 66.000,00 oltre iva;

Art. 2 - Importo

L'importo delle forniture supplementari da eseguire ammonta presuntivamente ad € 66.000,00, corrispondente al 20% del valore dell'Accordo Quadro originario stipulato il 3 luglio 2023 e rinnovato per ulteriori 12 mesi con Deliberazione n. 309 dell'8/3/2024;

Art. 3 - Prezzi

Per l'esecuzione delle ulteriori forniture la Società _____ si è dichiarata disponibile a mantenere gli stessi prezzi attualmente praticati e stabiliti nell'Accordo Quadro originario, stipulato in data 3/7/2023 quale contratto principale, fermi restando tutti gli altri patti e condizioni;

Art. 4 - Registrazione, oneri fiscali

Fanno carico alla Società tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo e di registrazione. L'IVA farà carico all'Amministrazione, nella misura prevista dalla legge.

Art. 5 Termine

Le forniture supplementari di cui al presente atto aggiuntivo non modificano il termine di scadenza naturale dell'Accordo Quadro originario che resta, pertanto fissato al 2/7/2025;

Art. 6 – Clausola di risoluzione anticipata

La Società _____ accetta espressamente e senza condizione alcuna la clausola di risoluzione anticipata del contratto e della presente scrittura di sottomissione al quinto d'obbligo, laddove, nelle more della fornitura, la Asl Roma 1 individui, a seguito di competizione sul mercato, il nuovo fornitore;

Art. 7 - Altre clausole

Per tutto quanto non modificato dalla presente scrittura, le parti si danno reciproco atto che tutte le clausole e condizioni del contratto principale originario sono confermate.

Letto approvato e sottoscritto,

Lì _____

Il Fornitore

ASL ROMA 1

PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA BIENNALE DI BENI FARMACEUTICI DESTINATI AI PAZIENTI IN CARICO PRESSO LA ASL ROMA 1 AFFETTI DA MALATTIE RARE

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE

Con atto deliberativo del Direttore Generale, l'Azienda Sanitaria Roma 1 (in seguito: Asl Roma 1 o Azienda) ha deliberato di affidare in accordo quadro (in seguito "AQ"), con unico operatore economico, tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando, la fornitura biennale di beni farmaceutici, parafarmaci, cosmetici e dispositivi medici per le esigenze dei pazienti affetti da patologie rare, in carico presso le Strutture della Asl Roma 1 e per pazienti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri della Asl Roma 1.

La competizione sul mercato è gestita con lo strumento giuridico della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (in seguito "codice"), in quanto l'importo biennale stimato di fornitura è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice e la Struttura richiedente la presente fornitura ha eseguito una ricerca di mercato individuando almeno 5 operatori economici con i quali avviare la negoziazione.

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti dell'invito a formulare offerta costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le altre informazioni relative all'appalto.

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata, previa verifica di conformità tecnica delle forniture proposte e delle modalità di consegna ai requisiti minimi stabili nel capitolato tecnico, allegato al presente disciplinare di gara.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, così stabilito: 30 punti offerta tecnica e 70 punti offerta economica. Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Simona Ameduri, Collaboratore Amministrativo con funzione di posizione organizzativa presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi della Asl Roma 1.

Il termine massimo di durata della procedura, dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è fissato in mesi 4, ai sensi dell'allegato I.3 del Codice, fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge.

Il luogo di svolgimento della fornitura è Roma codice NUTS: ITI43.

Oggetto della presente procedura è di garantire l'approvvigionamento di prodotti e dispositivi di qualità con prezzi di mercato, in modo da soddisfare le esigenze delle

strutture destinatarie della fornitura in trattazione relativamente alla manualità, contesto operativo, volume di attività, e garantire allo stesso tempo la qualità e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni.

Lo strumento dell'Accordo Quadro si rende necessario in quanto trattasi di prodotti il cui utilizzo è strettamente legato alle effettive necessità dei pazienti affetti da patologie rare in carico alla Asl Roma 1, per i quali, nella quantità e qualità, non è prevedibile un fabbisogno previamente definito, e, pertanto, la stipula dell'AQ non prevede obbligo minimo di ordinativo da parte della Stazione Appaltante. La partecipazione alla presente procedura negoziata implica accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole riportate nel presente disciplinare.

PIATTAFORMA TELEMATICA

UTILIZZO PIATTAFORMA

Per l'espletamento della presente negoziazione la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema") accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> (di seguito "Guide").

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema e avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo al Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide.

In caso di mancato o malfunzionamento del Sistema, anche laddove non sia possibile accertarne la causa, la stazione appaltante può disporre la proroga del termine di

presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinarne la normale operatività, per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente al gestore della piattaforma telematica mail: supporto.stella@regione.lazio.it. Telefono: 06/997744.

DOCUMENTAZIONE DI INVITO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di invito a formulare offerta

La documentazione comprende:

Disciplinare e i seguenti suoi allegati:

- allegato 1 Domanda di partecipazione
- allegato 2 Capitolato Tecnico;
- allegato 3 Schema offerta tecnica
- allegato 4 schema offerta economica
- allegato 5 schema Excel quotazione identificativi offerti
- allegato 6 schema di concordato preventivo (eventuale)
- allegato 7 pattuizioni trattamento dati personali
- allegato 8 informativa privacy
- allegato 9 schema accordo quadro

- allegato 10 patto di integrità

Si precisa che gli Allegati relativi alla Privacy dovranno essere predisposti solo in sede di aggiudicazione e al momento della stipula dell'accordo quadro e che l'accettazione formale del patto di integrità è riportata nella domanda di partecipazione. Si precisa, altresì, che il modello di DGUE è da compilare direttamente a sistema.

La documentazione della procedura negoziata è disponibile al sotto indicato indirizzo:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in>

scadenza, all'interno del dettaglio del bando "procedura negoziata" concernente la procedura di gara (di seguito "Sezione bando aperto").

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12,00 del giorno riportato sul portale per via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica. Si invitano gli operatori economici invitati, pertanto, a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non verranno prese in considerazione e forniti riscontri alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ed oltre il termine predetto.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici invitati, comprese le comunicazioni di cui all'art.90 del Codice, avvengono tramite la funzionalità "Comunicazioni", accessibile all'interno del Sistema ovvero, tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale o alla Sezione bandi aperti o all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-scaduti> all'interno del dettaglio del Bando "in corso" (di seguito "Sezione bando in corso") concernente la procedura di gara. Il Sistema invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

A tale scopo gli operatori economici sono tenuti a tenere aggiornato il domicilio digitale o l'indirizzo di servizio informatico indicato in sede di registrazione al Sistema. Se l'operatore economico non è presente nell'INI-PEC, elegge domicilio digitale speciale presso il

Sistema. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito “Contratto di rete”) o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura di gara ha ad oggetto la fornitura di beni farmaceutici, parafarmaci, cosmetici e dispositivi medici per pazienti affetti da patologie rare occorrenti alla Asl Roma 1 ed è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura biennale con un unico Operatore Economico, lotto unico e indivisibile, declinato in n. 196 identificativi (elenco prodotti, allegati al capitolato tecnico).

L'elenco dei prodotti, (n. 196 id) ed i quantitativi, sono ricavati dal consumo storico registrato presso l'Azienda, per le medesime esigenze di cui alla presente negoziazione, tuttavia potrebbe essere soggetto anche a rilevanti variazioni in quanto non è possibile prevedere con esattezza anzitempo il numero e la tipologia di pazienti affetti da patologie rare che verranno presi in carico presso la Asl Roma 1, pertanto, il fabbisogno è da considerarsi puramente indicativo e non definito, dei beni che verranno ordinati in seno all'AQ. Come sopra specificato non è possibile conoscere anzitempo la stima esatta dei fabbisogni in quanto trattasi di beni destinati ai pazienti affetti da patologie rare, il cui consumo è strettamente legato al numero dei pazienti che verranno presi in carico presso l'Azienda e ai piani terapeutici stabiliti per i medesimi. Detta circostanza impone alla Stazione Appaltante di stipulare un AQ, senza obbligo minimo di acquisto, con richiesta agli operatori partecipanti di produzione di un listino di prodotti simili a quelli dell'elenco, dai quali i Servizi ordinanti potranno attingere, con applicazione della percentuale di sconto sui prezzi di listino consigliati per la vendita al pubblico dai rispettivi produttori dichiarata nell'offerta economica. I listini depositati in sede di offerta economica dovranno riportare il prezzo al pubblico. La stazione appaltante si riserva, dunque, la possibilità di acquistare prodotti analoghi a quelli dell'elenco in quanto necessari ai fini terapeutici, per i quali, i dati clinici e farmaceutici stabiliscono la non sostituibilità e la non equivalenza, fino

alla concorrenza dell'importo massimo pari al 20% dell'importo complessivo di stipula.

L'offerta minima pena l'esclusione è pari a n. 156 identificativi.

La procedura verrà aggiudicata all'O.E. che all'esito della valutazione tecnica ed economica avrà conseguito il maggior punteggio complessivo. L'O.E. si impegna ad applicare ai prodotti ordinati a listino la percentuale di sconto dichiarata in sede di offerta economica e la quotazione offerta per gli identificativi messi in gara.

I prodotti oggetto della presente procedura sono indicati esemplificativamente nella tabella sottostante:

n. id.	Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	U.M.	stima fabbisogno biennale
1	931050722	ACQUAPOR CREMA	tubo	50
2	981470127	AMICOBOR soluzione alcolica 100 ml	flacone	110
3	905603092	AMINOGAM GEL	tubo	100
4	977662030	AVENE CICALFATE+CR RISTRUT40ML	flacone	70
5	975431913	AVENE Latte sol 50+ PED	flacone	70
6	975431949	AVENE SOL LATTE SPF50+ 100ML	flacone	40
7	975431952	AVENE SOL LATTE SPF50+ BB 250ML	flacone	20
8	983370608	AVENE XERACALM AD OL DET 400ML	flacone	70
9	933151209	BETOTAL 40CPR	compressa	800
10	922992918	BETOTAL CLASSICO 200ML	flacone	40
11	912543725	BIONIKE DEFENCE SUN CREMA VISO FONDENTE 50+	flacone	20
12	981495866	BIOSCALIN NOVA GENINA 30CPR	compressa	360
13	935800805	BLUGEL GOCCE OCULARI monodose	flaconcino	600
14	932817481	BORAL PLUS SPRAY AURICOLARE 100 ML	flacone	20
15	920025006	Brodo verdure disidratato	pezzo	180
16	973145838	CALCIO BASE 30 STICK	stick	720
17	909243305	CALCIO CARBONATO VITI 60CPR	compressa	2.880
18	924931518	CEBION GOCCE 10ML	flacone	100
19	980252860	CENTROVISION COMFORT 28BUST	busta	1.120
20	934863960	CERAMOL BALSAMO CAPELLI 311	flacone	40
21	980512735	CERAMOL CREMA 311 75 ML	flacone	140
22	978240909	Cerave crema levigante	flacone	110
23	904570924	CETAPHIL DETERGENTE FLU 470ML	flacone	40
24	903932616	CETAPHIL FLU IDRATANTE 470ML	flacone	50
25	930164708	CHERADERM 10 CREMA CRP 450 ML	tubo	110
26	932247339	CHIROFERT CPR	compressa	600
27	934737394	CICATRIDINA POMATA 60 G	tubo	60
28	938672793	CICATRIDINA UNGUENTO NASALE 15 G	tubo	40
29	941066286	CISTEXX 14 BUSTINE	busta	560
30	932718354	CISTIQUER 30 COMPRESSE	compressa	1.800
31	935742294	COLD CREAM CREMA mani EMOL 50ML	tubo	60
32	943775395	CRINEVIT 200 ML SHAMPOO	flacone	40
33	902233105	DECORTIL C CREMA	flacone	40
34	930629454	DHA multivitaminico cps	capsula	2.000
35	934793896	ECOLEN E OLIO SECCO 125ML	flacone	30
36	923304950	Ederm crema 30 ml	tubo	40
37	975984547	ELAGE CREMA 100 ML	flacone	100
38	976394609	ELAGE OLIO DETERGENTE 100 ML	flacone	40
39	902697679	EMOFIX UNGUENTO	tubo	40
40	925038996	ENTEROLACTIS 12FL 10ML	flaconcino orale	864
41	971695527	EUCERIN 10% UREA CREMA (NO PIEDI) 200ML	flacone	30
42	974769097	EUCERIN ATOPIC CONTROL OLIO DETERGENTE	flacone	140
43	924800853	EUCERIN ATOPICONTROL CREMA 400 ML	tubo	30
44	975508728	EUCERIN UREA REPAIR 400 ML	flacone	30
45	947090837	EUKOM 1000 40BUST OROSOLUBILI	compressa	800
46	904004999	EUTROSIS 500 CREMA 500ML	tubo	70
47	902603442	EVITA UNGUENTO A SPECIFICA AZIONE DERMOPROTETTIVA ANTIOSSIDANTE IDRATANTE 30 ML	tubo	40
48	981448931	exomega olio lavante 500 ml	flacone	50
49	905596146	FERROSIL 15 ML GTT	flacone	60
50	934303165	FISIOREVE GOCCE	flacone	40
51	983437284	FISSAN PASTA PROT/A 100G	flacone	100

52	930870682	FOLIUM GOCCE 20ML	flacone	40
53	911147573	GARZA COMPRESSA IN TESSUTO NON TESSUTO 10X10CM 25 PEZZI X 4 BUSTE	busta da 25 pezzi	11.000
54	904242866	GARZA IDROFILA DERMATESS COT 36X40 12 PEZZI	pezzo	2.880
55	939467128	Gastrotuss Baby sciroppo 200 ml	flacone	40
56	900489360	Gastrotuss sciroppo 500 ml	flacone	40
57	973200431	Genefilus 10 flaconcini	flaconcini	600
58	931813909	HOBAGEL PLUS GEL 75 ml dentifricio	tubo	40
59	921234151	HOLOIL TUBO GEL 30ML	tubo	40
60	930263429	HYLOGEL COLLIRIO LUBRIFICANTE ACIDO IALURONICO 0,2% 10 ML	flacone	40
61	981359490	Hylo-vision safe drop Lipocur 10 ml	flacone	60
62	934795612	IALOCLEAN SPR OROFARING 30ML	flacone	100
63	902777832	IALOS 20CPR 250MG	compressa	600
64	938322258	IMMUDEK SH JOI 200 ml	flacone	50
65	935808927	Iridil salviette occhi da 28 pezzi	pezzo	1.300
66	930099597	IRIDIUM GARZA OCULARE MEDICATA IN TESSUTO NON TESSUTO 20 PEZZI	pezzi	1.200
67	935813764	ITRANOX GOCCE OTOLOGICHE	flacone	90
68	944008287	IVUXUR 14CPR	compressa	560
69	942066251	JALUROSOT ORALGEL 15STICK PACK	stick	1.600
70	980635142	KELUAL DS SHAMPOO FORFORA SEV	flacone	120
71	976013146	KELUAL EMULSIONE 50ML	flacone	70
72	982951257	KERTYOL PSO LOZIONE	flacone	160
73	970488829	KIJIMEA COLON IRRITABILE 28 CPS	capsula	560
74	932700521	KISTINOX FORTE 14BUST	busta	560
75	926583358	KLEDAX SOFTGEL 30CPS	capsula	900
76	982476285	Lactidigest Lactofree 30 compresse	compressa	1.200
77	980131712	LALBAAY 60BUST+120CPR	confezione	40
78	901191080	Lenderm fluido 200 ml	flacone	30
79	904253818	LENDERM OIL 400ML	flacone	130
80	904643905	LENOFLUID CREMA 200ML	flacone	20
81	983800309	LIKED OLIOGEL	flacone	20
82	900141829	LIPEROL OLIO SHAMPOO 150ML	flacone	30
83	972071068	Lipikar latte relipidante 400 ml	flacone	50
84	975864618	Lipikar olio lavante 400 ml	flacone	60
85	934778679	LOGLIFE B1 50 100CPR	compressa	2.000
86	938053903	LUTEIN D3 GOCCE 15ML	flacone	50
87	904932163	LUTEIN OMEGA3 30CPS	capsula	3.600
88	920965567	luteina 30cp	compressa	1.800
89	908689250	MCT OLIO 240ML	flacone	60
90	938819000	MELAMIL HUMANA 30ML	tubo	30
91	932501392	Melilax adulti microclismi	microclisma	480
92	932501416	Melilax microclismi	microclisma	180
93	908693880	MELLIS BIO SHAMPOO 200ML	flacone	30
94	902293087	MERIDROL COLL	flacone	40
95	924961055	MERITENE CREME VANIGLIA 3X125G	vasetto	1.320
96	926025937	Meritene forza e vitalità vaniglia	flacone	20
97	987249772	Molecodine 30 cpr	compressa	240
98	910860865	Monodermà E5 30 soft vegicaps	pezzo	280
99	979810013	MPO3 Emulgel 2bs	busta	30
100	938656927	MULTICENTRUM ADULTI EFF 20CPR	compressa	1.360
101	938657107	MULTICENTRUM BABY 14 BUST EFFER	busta	980
102	938657069	Multicentrum donna 50+	compressa	780
103	980814053	Mustela delicato viso e corpo 750 ml	flacone	20
104	1028510IT0	MYRIALEN GEL OCULARE 10 G 150 ml	flacone	40
105	971484377	Nasir Baby	kit	100
106	971484377	NASIR BABY SACCA 250 ML + 1 EROGATORE + 1 SIRINGA 10 ML	kit	70
107	941539912	Nedemax 15 cpr	compressa	360
108	931439398	NEDEMAX 20 COMPRESSE	compressa	600
109	934817848	NEPHEA POLVERE BAR. 400 GR	flacone	90
110	930204843	NORMOCIS 30 COMPRESSE 400 MG	compressa	600
111	923206953	NUTILIS PASTI POLLO C/CA 2X300G	vasetto	2.000
112	904459397	OFTAPLEX 20CPR	compressa	240
113	982945610	OPTIVE PLUS COLLIRIO 10 ml	flacone	20
114	930150255	OPTIVE UD SOLUZIONE OFTALMICA 30 FLACONCINI MONODOSE 0,4 ML	flaconcino	4.200
115	900589286	OTOVENT 5 PALLONCINI + 1 CANNULA PER DRENAGGIO E VENTILAZIONE ORECCHIO	kit	70
116	985723675	PEDIAVIT GOCCE 15ML	flacone	40
117	902550476	PENTA U30 Emulsione	flacone	110
118	983374582	Photoderm 400 ml	flacone	10

119	986700920	Photoderm spr 50+ 300 ml	flacone	40
120	900285065	PHYSIOGEL AI CR 50ML	flacone	140
121	933113033	PINEANS 20 CP	compressa	400
122	938086206	PML ORO 20 BUSTINE	busta	400
123	909251718	POL CREMA	tubo	40
124	903477469	POL EMULS MANI RIPARATRICE	tubo	30
125	986741357	Polase 60 cpr	compressa	720
126	900109442	POLASE SPORT 10BUST	busta	1.200
127	900278882	PREREID BUSTINE HUMANA 20PZ	busta	280
128	909129684	PROPSOCAP EMULSIONE	flacone	40
129	906601404	PROTIFAR POLVERE BAR 225 GR	flacone	130
130	971170651	PROXERA PSOMED 3 SHAMPOO 125 ML	flacone	80
131	971170648	PROXERA PSOMED 30 UNGHIE 10 ML	tubo	20
132	913659963	Pruriced crema 100 ml	flacone	40
133	909760237	REIDRAX 7 buste 10 g	busta	420
134	930411994	REPASINE 30CPS	capsula	9.600
135	920344900	RESOURCE THICKENUP CLEAR NEUTRO 125	flacone	200
136	905954982	RESTIVOIL OLIO SHAMPOO FISILOGICO 250 ML	flacone	40
137	903622088	REUFLO 20CPR MASTICABILI	compressa	2.200
138	903622090	REUFLO GOCCE 5 ML	flacone	40
139	903032009	reuterin gocce	flacone	40
140	947073843	RILASTIL 100 FLUIDO 75ML	flacone	40
141	934638192	Rilastil Xerolact Crema 18% 100 ml	flacone	30
142	986895617	Rinorex bicarbonato 20 fiale 5 ml	pezzo	3.000
143	915814610	Rinorex FC 30 fl	flaconcini	2.400
144	979945540	RIPANERV 45CPR	compressa	450
145	903609168	RUBRO JUNIOR	flacone	680
146	909390104	SEBAMED DETERGENTE LIQUIDO	flacone	20
147	901632315	SEBAMED OLIO BAGNO DOCCIA 200ML	flacone	80
148	906143843	SELAN DET OLEOSO 200ML	flacone	30
149	943315299	Selan Oleum	flacone	20
150	923782458	SENSINOL SIERO 30ML DUCRAY	tubo	40
151	905420384	SIDERAL BIMBI 20BUST	bustina	2.400
152	938980188	SIDERAL FORTE 20 CPS	capsula	1.400
153	930535810	SIDERAL GTT	flacone	100
154	942224445	SIDERAL ORO BUSTINE	busta	1.200
155	931464034	Sinaire combi 30 cp minsan	compressa	780
156	924546068	SKATTO Q10 gtt 30 ml	flacone	80
157	939158616	SOAGEN OLIO	flacone	100
158	906132737	SOLUZIONE RUBROSIN 50 ML	flacone	90
159	938944042	SPRAY NASALE IALOCLEAN 30ML	flacone	40
160	931503597	SPRAY RIGENOMA 20 ML	flacone	20
161	924177898	STERILPEG MACROGOL 3350 10 BUSTINE	busta	600
162	901688135	STIPOXRAL SHAMPO	flacone	30
163	937485946	SYSTANE UD SOL LUBR 30FL 0,7ML	flaconcino	1.980
164	920376581	Systane ULTRA UD gtt oculari 30 flaconcini 0,7 ml	flacone	900
165	939677581	TIOBEC 400 FAST SLOW 40 cpr	compressa	800
166	930210190	TIOBEC 800 FAST SLOW 10BUST	busta	1.800
167	912242068	TONIMER LAB HYPERTONIC SPRAY 125 ML	flacone	200
168	981248293	TOPYALISE OLIO DET 1000 ML	flacone	60
169	912650254	TRIDERM bagno oleato 500ml	flacone	30
170	974012977	Triderm intimate lenitivo 500 ml	flacone	30
171	934643154	UNGUENTO OFTALMICO KERATO VITA 5 G	tubo	140
172	939865453	UNGUENTO OFTALMICO LUBRIFICANTE VITAN PLUS 5 G	tubo	140
173	921186704	UROGYN 50CPR	compressa	14.000
174	904259975	VAGISIL PLUS SAPONE LIQUIDO	flacone	40
175	904711645	VEA LIPOGEL IDRAT PROT 200ML	flacone	20
176	901542237	VEA LIPOGEL IDRAT PROT 50ML	flacone	160
177	935501383	VEA LUBRIVIT	flacone	40
178	900996366	VEA OLIO SECCO SPRAY	flacone	30
179	934976010	Vea olio spray auricolare	flacone	30
180	904546544	VEA ORIS SPR 20ML	flacone	50
181	901674200	VISU Q10 20CPS	capsula	1.000
182	948011820	VITA A DRY 100TAV	tavoletta	7.000
183	900975222	VITAMINA B2 RIBOFLAVINA 90 tavolette	tavoletta	9.600
184	925018436	VITAMINA D 1000 UI 84CPR	compressa	840
185	930961469	VITAMINA E 400 NATURE PLUS	capsule	3.000
186	975458302	VITAMINA E LIQUIDA	flacone	30
187	931962625	VITAPOS POMATA OFTALMICA 5G	tubo	50
188	904737588	VSL3 10BUST	bustina	900
189	925596811	XAILIN NIGHT UNGUENTO OFTALMICO 5 G	tubo	20
190	975428234	XEMOSE BAUME 500 ML ANTI GRATTAGE	flacone	20

191	983533807	XERIAL 10 LATTE CORPO 400ML	flacone	100
192	935228902	Xerial 30 crema piedi	tubo	30
193	983533821	XERIAL 30 gel creme	flacone	120
194	906007087	XEROLEN CREMA CORPO 150 ML	flacone	20
195	933945053	XFLOR Gocce integratore alimentare	flacone	30
196	933868263	Xiloial zero sol.oft. 10 ml	flacone	20

Si precisa che detto elenco non costituisce fabbisogno in quanto non è esaustivo ma solo esemplificativo dei prodotti che in base ai piani terapeutici per i pazienti affetti da patologie rare potrebbero rendersi necessari, con riserva, dunque, di acquisizione di diversi ed ulteriori prodotti non inseriti nell'elenco.

L'O.E. aggiudicatario dovrà garantire la consegna dei prodotti ordinati nella tempistica indicata nel capitolato tecnico presso i vari servizi farmaceutici aziendali dislocati sul territorio della Asl Roma 1 nonché presso i Presidi Ospedalieri Santo Spirito, San Filippo Neri e Oftalmico.

Le richieste urgenti al di fuori di quelle programmate potranno anche essere gestite con ritiro da parte del personale interno alla stazione appaltante, secondo le indicazioni del Direttore Esecutivo del Contratto.

L'importo massimo spendibile posto a base d'asta, per un periodo di 24 mesi, è fissato in € 210.070,00 oltre iva nella misura di legge.

L'AQ, con durata 24 mesi, sarà stipulato per la somma di aggiudicazione oltre iva, con applicazione dei ribassi e delle quotazioni offerte in gara dal partecipante aggiudicatario. Fino alla concorrenza massima del 20% di detto importo, la Stazione Appaltante potrà ordinare altresì, ulteriori prodotti a listino, con applicazione della percentuale di sconto dichiarata in gara, in sede di offerta economica. La Stazione Appaltante si riserva dunque di acquistare, fino alla concorrenza massima del 20% del valore della fornitura, prodotti non rientranti nell'elenco identificativi ma analoghi, da catalogo e a listino, con applicazione dello sconto dichiarato nello schema offerta economica.

Le forniture saranno suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle effettive esigenze cliniche e soprattutto sulla base del numero di pazienti affetti da patologie rare e dalle relative necessità di cura. La Asl Roma1, pertanto, **non è vincolata nei confronti dell'aggiudicatario a quantitativi minimi di ordinazione bensì è soltanto vincolata alle prescrizioni mediche dei piani terapeutici dei pazienti affetti da patologie rare, afferenti al proprio territorio.**

Durante la vigenza contrattuale, la Asl Roma 1 provvederà ad ordinare ed acquistare le quantità di prodotti effettivamente necessarie a soddisfare le esigenze rilevate in Azienda.

I contratti applicativi dell'Accordo Quadro saranno costituiti dagli ordinativi di fornitura emessi dalla Farmacia aziendale, sulla base dei piani terapeutici riportanti i prodotti richiesti dal medico curante. Al fine di ricevere il pagamento delle fatture l'aggiudicatario dovrà attestare di aver applicato ai prodotti ordinati la quotazione offerta in gara per i prodotti di cui all'elenco (n. 196 identificativi) mentre in caso di ordinativo relativo a prodotti fuori dall'elenco e a listino l'aggiudicatario dovrà dichiarare il prezzo di listino iniziale e la percentuale di sconto applicata, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta economica. Inoltre l'aggiudicatario dovrà trasmettere trimestralmente alla Stazione Appaltante un report indicante data dell'ordine, prodotto ordinato, quotazione di gara ovvero percentuale di sconto applicata, laddove trattasi di prodotto a listino. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato il prezzo di listino ed il prezzo applicato alla Asl Roma 1. Laddove le strutture farmaceutiche aziendali, responsabili della fase esecutiva dell'appalto, dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, non si procederà a pagamento e si procederà immediatamente con formale contestazione ad avviare in contraddittorio procedimento di verifica.

Eventuali difformità confermate comporteranno l'applicazione delle penali indicate nel Capitolato Tecnico e, in caso di n. 3 penalità nell'anno solare si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale. La partecipazione alla presente negoziazione e la presentazione dell'offerta implica accettazione incondizionata di tutte le condizioni esplicitate nel presente Disciplinare e nei suoi allegati.

Gli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a zero ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, trattandosi di mera fornitura. Il CPV è 33680000.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 210.070,00

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Non sono previste opzioni.

REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. Correttivo 2024), a partire dalla seconda annualità contrattuale ed al massimo una volta per ciascuna annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni

contrattuali orarie. Questi indici vengono pubblicati sul portale ISTAT e aggiornati periodicamente, garantendo trasparenza e uniformità.

L'aggiudicatario dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del servizio fornito. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi.

La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di aggiudicazione nei limiti suddetti.

DURATA

La durata dell'AQ contratto è pari a 24 mesi dalla data di stipula. La fornitura è effettuata secondo le modalità e i tempi disposti dal Servizio Farmacia. La fornitura verrà remunerata sulla base dei prezzi unitari offerti, con applicazione della percentuale di sconto dichiarata in gara sui prodotti ordinati a listino e non compresi nell'elenco prodotti. L'Asl Roma 1 si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Asl Roma 1 medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante si riserva di applicare all'AQ le modifiche di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESCUZIONE - OPZIONI

Non sono previste opzioni.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti, in casi eccezionali, laddove intervengano oggettive ed insuperabili cause di ritardo nella conclusione della procedura di affidamento tesa all'individuazione del nuovo fornitore, si riserva per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente in quanto l'interruzione della fornitura delle protesi

destinati alle esigenze cliniche di cura dei pazienti affetti da patologie rare della Asl Roma 1, determinerebbe un grave nocumento all'interesse pubblico. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto iniziale ovvero migliorative.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in riferimento ad un determinato lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto.

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sul corretto svolgimento della procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 sono cause di esclusione automatica, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità'

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Non richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

Non richiesti.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve: possedere i requisiti previsti dall'articolo Errore: sorgente del riferimento non trovata e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'offerta è corredata, da una garanzia provvisoria di importo pari al 1% (€ 2.100,00), del valore complessivo dell'appalto riportato nella sez. 4 del presente disciplinare (€ 210.070,00).

Se l'Operatore è una micro, piccola o media impresa l'importo dovuto a titolo di cauzione è del 50%. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto dell'ulteriore 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX conto intestato Asl Roma 1.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della scadenza per la presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti **all'immediato svincolo della garanzia** e alla restituzione della somma versata, in caso di costituzione della garanzia provvisoria mediante cauzione versata con bonifico. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

SOPRALLUOGO

Non previsto.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Con il parere 3189 del 30 gennaio 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del contributo ANAC in presenza di accordi quadro.

La contribuzione viene calcolata sul valore complessivo dell'appalto. Per gli Accordi Quadro, il contributo va calcolato sull'importo complessivo dell'accordo stesso, senza includere i singoli contratti attuativi.

Il concorrente effettua il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. **L'importo del contributo è calcolato sul valore complessivo del lotto pari ad € 210.070,00 iva esclusa.** A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare nella documentazione amministrativa la ricevuta di pagamento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso fino all'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Il termine di scadenza delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno riportato sul portale.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo il termine di presentazione dell'offerta stabilito.

Fino al termine fissato per la presentazione delle offerte, l'operatore economico ha facoltà di inserire sul Sistema offerte successive sostitutive della precedente, ritirare l'offerta presentata. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la stessa non comporti presentazione di nuova offerta o sua modifica sostanziale e che resti comunque assicurato l'anonimato.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non ammissibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, salvi file da trasmettere nel formato indicato dalla Stazione Appaltante (per es. file excel per lo schema di offerta economica).

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione sostanziale che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati

alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Commissione di gara. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico produce la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione secondo il modello allegato al disciplinare di gara;
- 2) compila il DGUE secondo il modello già impostato sul sistema e ricaricandolo a sistema;
- 3) eventuale procura;
- 4) attestazione pagamento contributo ANAC;
- 5) Ricevuta del pagamento elettronico dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, del bonifico bancario effettuato tramite codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale denominazione, codice fiscale e procedura di gara, ovvero mediante utilizzo dell'allegato 7 con allegata copia del contrassegno in formato pdf;
- 6) garanzia provvisoria comprensiva di documento attestante i poteri per impegnare il garante;
- 10) eventuale ulteriore documentazione amministrativa.

Alla documentazione amministrativa, alla pari di quella tecnica ed economica non dovrà essere allegata copia di documenti di riconoscimento, in quanto firmata digitalmente dal dichiarante, ne' riportati elementi quali data di nascita, codice fiscale indirizzo di residenza, ecc. del sottoscrittore-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente riporta:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso

l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di accettare il patto di integrità

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

la dichiarazione di avvalimento;

il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

OFFERTA TECNICA

La Busta tecnica contiene la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione relativa ai criteri di valutazione tecnica secondo lo schema offerta tecnica allegato al disciplinare (allegato 3 schema offerta tecnica);
- 1) Catalogo in formato file non modificabile, senza prezzi o altri riferimenti di carattere economico dei prodotti offerti, dei prodotti simili o dei prodotti accessori appartenenti alla medesima categoria merceologica dei n. 196 identificativi dell'unico lotto di gara, corrispondente al LISTINO presentato nell'offerta economica;
- 2) Ogni ulteriore informazione e/o documento tecnico ritenuto utile e necessario alla valutazione di conformità.

Il RUP potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto, comporta l'esclusione dalla procedura negoziata.

La documentazione tecnica, alla pari di quella amministrativa, deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica, salva l'indicazione della percentuale di sconto offerta a listino ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico.

I documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l'offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del DPR 445/2000.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante del Contratto da stipularsi all'esito dell'eventuale aggiudicazione.

La predetta documentazione tecnica dovrà riportare tutte le informazioni necessarie, per consentire l'accertamento dei requisiti essenziali minimi indicati nel Capitolato tecnico.

E' interesse dell'operatore economico presentare completa ed esaustiva documentazione ai fini di una completa valutazione della propria offerta da parte del RUP e del seggio di gara.

Al fine di facilitare le operazioni di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, la documentazione tecnica dovrà essere prodotta priva di ogni riferimento a dati personali protetti dalla privacy (codice fiscale, data di nascita, indirizzo di residenza, etc.).

Alla predetta documentazione e alla documentazione amministrativa **non dovrà essere allegata copia di documenti di riconoscimento**, in quanto firmati digitalmente dal dichiarante.

OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene:

- a) File excel con quotazione identificativi componenti il lotto unico (n. 196 id.), l'operatore dovrà compilare le colonne **K** (prezzo unitario) e **L** (PXQ);
- b) Lo schema offerta economica utilizzando lo schema allegato al Disciplinare, con dichiarazione della percentuale di sconto offerta sul/i listino/i offerti;
- c) Listini ufficiali depositati presso la C.C.I.A.A o ufficialmente adottati dal concorrente, relativi ai prodotti oggetto della presente procedura negoziata o similari, con indicazione dei prezzi consigliati al pubblico.

Lo schema offerta economica di cui al punto b) deve essere firmato secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 ed è predisposta sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SISTEMA.

Il file Excel con la quotazione degli identificativi offerti **non deve essere modificato nell'estensione "Excel"**.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico si terrà conto esclusivamente **del valore biennale complessivo offerto** (somma colonna L) che dovrà essere riportato a sistema, e **non dovrà essere superiore alla base d'asta biennale, pena l'inammissibilità** ai sensi articolo 70, comma 4, lettera f), del D. Lgs. 36/2023.

La quotazione dei singoli identificativi potrà essere anche superiore alla base d'asta unitaria indicata nel file Excel dell'offerta economica.

Per gli identificativi per i quali non viene presentata offerta l'operatore dovrà, dandone evidenza, riportare il prezzo unitario ed il prezzo totale della riga posto a base d'asta.
L'offerta minima pena l'esclusione è pari a n. 156 identificativi.

La percentuale di sconto offerta sul listino (ed indicata anche nello schema offerta tecnica) **non avrà alcuna rilevanza in merito all'attribuzione del punteggio economico.**

La documentazione deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 ed è predisposta sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SISTEMA.

L'operatore **ha facoltà** di riportare nell'offerta economica documentazione in merito ai giustificativi relativi alle voci di prezzo e di costo, che concorrono a formare il valore complessivo della propria offerta. Si precisa che trattasi di mera facoltà e, pertanto, l'assenza di predetta documentazione non costituisce causa di esclusione.

Si evidenzia, altresì, che:

in caso di discordanza tra il valore offerto nello Schema offerta economica e quanto riportato a sistema, il responsabile della fase di gara procederà a ricalcolare il valore offerto dandone evidenza nella piattaforma telematica.

Il prezzo totale del Lotto dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2), mentre per i prezzi unitari offerti dei singoli prodotti (n. 196 id.) potranno essere inseriti fino a quattro (4) decimali.

I prezzi sono considerati iva esclusa e sono comprensivi dei servizi connessi alla fornitura, come ad esempio il servizio di trasporto e consegna presso le varie Strutture aziendali, anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica.

Non saranno ammesse offerte complessive pari a 0 (zero).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Descrizione	punteggio massimo
Offerta tecnica	30
Offerta economica	70
Totale	100

La valutazione delle offerte sarà effettuata dal RUP coadiuvato dai Dirigenti Farmacisti.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti criteri premianti discrezionali e tabellari:

n.	criterio	descrizione	Modalità di attribuzione	Punteggio massimo
1	Completezza dell'offerta in base al n. degli identificativi offerti (minimo richiesto da capitolato n. 156 su 196 id.)	Offerta: fino a n. 166 id. = 5 p fino a n. 176 id. = 10 p fino a n. 186 id. = 15 p fino a n. 196 id. = 20 p	tabellare	20
2	Completezza dei cataloghi offerti	Verrà valutata la completezza del listino offerto in termini di voci e tipologia di prodotti	discrezionale	5
3	Modalità di consegna	Disponibilità di consegne urgenti in 24 ore dalla ricezione dell'ordine (si/no)	tabellare	5

In merito al punteggio tecnico per l'elemento discrezionale (D) di cui al criterio n. 2 (completezza cataloghi) verrà attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno, utilizzando la seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO ATTRIBUITO		COEFFICIENTE
insufficiente	Non rispondente agli elementi che fanno riferimento al criterio qualitativo	0,00
sufficiente	Risponde agli elementi che fanno riferimento al criterio qualitativo senza alcuna miglioria di rilievo	0,25
discreto	Rispondente ai requisiti di cui al criterio di valutazione con elementi migliorativi degni di rilievo	0,50
buono	Rispondente ai requisiti di cui al criterio di valutazione con elementi migliorativi di particolare rilievo	0,75
ottimo	Rispondente ai requisiti di cui al criterio di valutazione con elementi migliorativi distintivi e/o di eccellenza	1,00

Non è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico. Accederanno alla valutazione premiante soltanto gli operatori economici che abbiano superato il vaglio di conformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche minime escludenti fissate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara. Il RUP, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il metodo aggregativo compensatore in quanto idoneo a consentire una corretta ponderazione tra i criteri.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai}xP_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni}xP_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Determinato il punteggio tecnico complessivo, la Stazione Appaltante prosegue all'espletamento delle successive operazioni di gara e, dunque, all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, calcolato tramite la seguente formula:

C_i = offerta più bassa tra quelle valide presentate/offerta della ditta concorrente.

Ai fini del calcolo dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate le prime due cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiori di due il RUP procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

La valutazione dell'offerta è basata sulla conformità ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico, alla valutazione tecnica con applicazione del punteggio massimo pari a massimo a 30 punti, sommati al punteggio economico, massimo 70 punti.

La valutazione verrà eseguita dal RUP, eventualmente coadiuvato dai Dirigenti Farmacisti.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'offerta è valutata nella sua conformità ai requisiti richiesti nel Capitolato tecnico e premianti dal RUP coadiuvato dai dirigenti Farmacisti.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sessioni hanno luogo il giorno ed all'ora riportate sul portale.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

il Responsabile di fase accede alla documentazione amministrativa, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il RUP procede alla valutazione di conformità tecnica secondo i requisiti dettagliati nel Capitolato Tecnico. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il RUP procede successivamente alla valutazione di congruità dell'offerta economica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, decide se affidare o meno l'appalto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione offerte che non rispettano i requisiti minimi disposti nei documenti di gara;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il responsabile di fase ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate sospette di anomalia le offerte che risultano essere pari almeno ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Non è prevista alcuna esclusione automatica.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia sospetta di anomalia, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente ha facoltà di allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili sia per i criteri qualitativi e che per quelli quantitativi, qualora ci siano almeno 3 offerte valide.

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata. Il capitolato e il disciplinare richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Non si applicano i termini dilatori previsti al comma 3 dell'art. 18 del codice. All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può

sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, detta comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane Spa o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025.

ACCESSO ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.



**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA
FORNITURA BIENNALE DI BENI FARMACEUTICI DESTINATI AI
PAZIENTI IN CARICO PRESSO LA ASL ROMA 1 AFFETTI DA
MALATTIE RARE**

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento biennale in Accordo Quadro della fornitura di parafarmaci e prodotti dietetici per pazienti affetti da patologie rare, occorrenti alla Asl Roma 1.

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- ☐ impresa singola
- ☐ consorzio stabile
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- ☐ GEIE
- ☐ Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- ☐ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - (capogruppo)

 - (mandante)

 - (mandante)

 - (mandante)

 - per i seguenti Lotti n. _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

1) che l'Impresa applica il seguente CCNL _____ codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del d.l. 76/2020 – l. 120/2020 _____;

2) di:

- ☐ indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

- ☐ indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_;

3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

4) che l'Impresa:

- ☐ non partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- ☐ partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, fornendo a tale proposito i seguenti chiarimenti *[Fornire chiarimenti in merito alla mancata sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti o a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali]*:

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

–

☐ partecipa alla medesima gara come ausiliaria per il concorrente _____ in quanto l'avvalimento non è finalizzato a migliorarne l'offerta;

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6) di aver versato una cauzione provvisoria pari a € _____ comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

In caso diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no i seguenti certificati e/o si dichiarano le condizioni per usufruire delle riduzioni di legge;

7) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione contrattuale, sia sulla determinazione della propria offerta;

8) accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;

9) [se prevista] garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate secondo le modalità meglio specificate nell'offerta tecnica;

10) di dare consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;

12) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:*

che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

13) *[in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di indicare quale proprio domicilio fiscale _____;

14) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **allegando** altresì relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

15) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

☐ che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

☐ che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

16) *[in caso di Rete d'Impresa]*

☐ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

☐ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante

- o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica ovvero
- o contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero *[nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]*

- ☐ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - o già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005), come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegata/a**.

17)*[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi]* che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ %

Impresa _____ Servizi _____ %

Impresa _____ Servizi _____ %

18)[in caso di Consorzio stabile, laddove non concorra con la propria struttura, di consorzio fra imprese artigiane e di rete di imprese dotata di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica²] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

ALLEGATO A*

* Indicare tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, ovvero del:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico o socio unico;
- amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;
- amministratori, se si tratta di socio persona giuridica.

così come individuati dal [Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017](#).

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Carica rivestita

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, e-mail _____,
PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA BIENNALE DI BENI FARMACEUTICI
DESTINATI AI PAZIENTI IN CARICO PRESSO LA ASL ROMA 1 AFFETTI DA MALATTIE
RARE**

**ALLEGATO
CAPITOLATO TECNICO**

1. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura in accordo quadro biennale (in seguito "AQ"), con unico operatore economico, tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di beni farmaceutici, parafarmaci, cosmetici e dispositivi medici per le esigenze dei pazienti affetti da patologie rare, in carico presso le Strutture della Asl Roma 1 e per pazienti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri della Asl Roma 1. L'appalto avrà una durata biennale decorrente dalla data di stipula dell'Accordo Quadro con l'Operatore Economico aggiudicatario. La fornitura di cui trattasi è articolata in unico Lotto, composto da 196 ID (identificativi) specificati nel disciplinare di gara, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti. I singoli ordinativi di fornitura costituiranno i contratti applicativi dell'Accordo Quadro, fino alla spesa massima determinata dall'importo di aggiudicazione.

La base d'asta è stata stimata sulla base dei consumi storici aziendali, tuttavia, trattandosi di prodotti necessari ai bisogni clinici e terapeutici di pazienti affetti da patologie rare che verranno presi in carico presso l'Azienda, non è garantito un minimo di ordinativi e non è dato stabilire anzitempo con certezza quantitativi minimi e tipologia di prodotti.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Tutti i prodotti offerti devono essere conformi alla normativa vigente in campo nazionale ed internazionale, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio.

I prodotti offerti devono essere, per caratteristiche tecniche, modalità d'impiego, sicurezza e conformità, idonei agli usi per cui ne è stata autorizzata la produzione e l'immissione in commercio, in particolare alle seguenti disposizioni normative, ove pertinenti ed applicabili:

- D. Lgs. 24.02.1997, n.46 (attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici) e successive integrazioni e modificazioni;
- Regolamento UE N. 649/2012 e s.m.i.;
- Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) - (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;
- Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) - (CE) n. 1907/2006.

Tutti i prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto. Gli articoli devono inoltre essere contenuti in apposite confezioni che ne permettano il trasporto e lo stoccaggio.

L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa innanzi citata. Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana. L'etichettatura deve

essere posta, nel rispetto della normativa vigente, sul singolo prodotto, sull'involucro, se singolo e/o sulla confezione commerciale. Le confezioni dovranno contenere idonea documentazione attestante le modalità d'uso dei prodotti. **Ai fini della partecipazione è richiesta offerta per un minimo di n. 156 identificativi su un totale di n. 196 identificativi. La Stazione Appaltante si riserva di acquistare, fino alla concorrenza massima del 20% del valore della fornitura, prodotti non rientranti nell'elenco identificativi ma analoghi, da catalogo e a listino, con applicazione dello sconto dichiarato nello schema offerta economica.**

3. CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- nome e descrizione del prodotto;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 2 giorni dal ricevimento della segnalazione.

4. MODALITÀ DI CONSEGNA

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino/servizio/reparto indicato dall'Amministrazione nelle richieste di consegna (previ accordi con i singoli richiedenti). Poiché il fabbisogno in oggetto riguarda altresì pazienti ricoverati presso i Presidi Santo Spirito, San Filippo Neri e Oftalmico, l'aggiudicatario dovrà garantire altresì le consegne presso i Presidi anzidetti. Sarà cura del magazzino indicato dall'Amministrazione richiedente la restituzione dei bancali alla Ditta aggiudicataria.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

Le consegne, dovranno essere effettuate **entro e non oltre 72 ore** dal ricevimento della richiesta di consegna, salvo i casi di urgenza in cui la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre 48 ore** dalla richiesta anticipata anche telefonicamente. Qualora non fosse in grado di recapitare la merce entro i termini prestabiliti, il fornitore procederà a darne tempestiva comunicazione via pec al servizio Farmacia dell'Azienda ordinante e, previ accordi con il farmacista, provvederà a concordare l'invio di quantitativi di prodotti con caratteristiche corrispondenti ai prodotti offerti acquistati presso altro Fornitore, necessari a coprire il fabbisogno per tutto il periodo per il quale è prevista la carenza. Nella comunicazione deve

essere altresì indicata la data presunta di consegna. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- destinatario;
- data e luogo di consegna;
- data e numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura;
- n. dell'atto di aggiudicazione;
- numero di colli totali/ numero bancali.
- elenco dettagliato del materiale consegnato
- numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza;

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

Al ricevimento della merce presso i magazzini della farmacia, il personale incaricato effettua le verifiche di congruità tra l'ordine eseguito e la bolla di accompagnamento della merce e contestualmente può verificarne quantità e qualità. Per facilitare il controllo, i colli per bancale tipo "EUR" devono essere sistemati in modo che siano visibili le etichette che identificano lotto, prodotto, scadenza, e avendo cura di non mischiare prodotti e/o lotti diversi (qualora il bancale contenga prodotti relativi a più lotti si chiede che la Ditta apponga sullo stesso l'indicazione "Bancali con prodotti misti").

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene "con riserva di successivo controllo"; la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali e successive contestazioni.

La ditta aggiudicataria deve assumere a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura; la merce deve pervenire alle farmacie e/o ai magazzini dell'Azienda in perfetto stato di conservazione ed in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata il fornitore deve garantire che il trasporto sia effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.

I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.

5. CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dalla Azienda Sanitaria. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute.

La scatola dovrà essere a "perdere"; sull'imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere apposta un'etichetta o stampa recante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la

descrizione, il nome e l'indirizzo dell'officina di produzione, data e numero di lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i magazzini e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Agli effetti del collaudo qualitativo, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

6. RESI PER MERCI NON CONFORMI

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste in questo Capitolato e in generale dalla documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro 2 giorni dalla contestazione senza alcun aggravio di spesa; la mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". Nel caso in cui il fornitore rifiuti o non proceda alla sostituzione del materiale contestato entro i sopra citati termini, l'Azienda sanitaria procede direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati dal fornitore, applicando le penali previste nel presente capitolato.

Nel caso di merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione l'Azienda sanitaria può disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al Fornitore medesimo. Eventuali danni relativi al deterioramento della merce non ritirata sono a carico del Fornitore.

7. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore, durante la durata del contratto, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.

La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formalizzata dalla Farmacia dell'Azienda.

8. CONTATTO DEDICATO

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

L'Azienda sanitaria potrà rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;

9. **VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO**

Qualora in Azienda, nel corso della durata del contratto, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo, messe in atto successivamente allo stesso, tali da non consentire l'acquisto di quanto indicato, l'Azienda stessa ne darà immediata comunicazione al Fornitore.

In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall'Azienda che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto al recesso dal contratto.

10. **OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Al fine di ricevere il pagamento delle fatture l'aggiudicatario dovrà attestare di aver applicato ai prodotti ordinati la quotazione offerta in gara per i prodotti di cui all'elenco (n. 196 identificativi) mentre in caso di ordinativo relativo a prodotti fuori dall'elenco e a listino l'aggiudicatario dovrà dichiarare il prezzo di listino iniziale e la percentuale di sconto applicata, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta economica. Inoltre l'aggiudicatario dovrà trasmettere trimestralmente alla Stazione Appaltante un report indicante data dell'ordine, prodotto ordinato, quotazione di gara ovvero percentuale di sconto applicata, laddove trattasi di prodotto a listino. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato il prezzo di listino ed il prezzo applicato alla Asl Roma 1. Laddove le strutture farmaceutiche aziendali, responsabili della fase esecutiva dell'appalto, dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, non si procederà a pagamento e si procederà immediatamente con formale contestazione ad avviare in contraddittorio procedimento di verifica.

11. **PENALI**

Qualora durante lo svolgimento della fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento della fornitura, l'A.S.L. Roma 1, previa contestazione a mezzo pec, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione della prestazione. L'aggiudicatario dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'A.S.L. Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'A.S.L. Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare penalità giornaliere, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione della fornitura deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.

L'A.S.L. Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo pec. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA
FORNITURA BIENNALE DI BENI FARMACEUTICI DESTINATI AI
PAZIENTI IN CARICO PRESSO LA ASL ROMA 1 AFFETTI DA
MALATTIE RARE**

ALLEGATO 3 – SCHEMA OFFERTA TECNICA

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di
_____ e legale rappresentante della
_____, con sede in _____, Prov. _____, via
_____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n.
_____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di
seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento biennale in Accordo Quadro della fornitura di parafarmaci e prodotti dietetici per pazienti affetti da patologie rare, occorrenti alla Asl Roma 1.

DICHIARA

- 1) di essere consapevole che ai fini della partecipazione è prevista la partecipazione **ad un minimo di n. 156** identificativi su un totale di n. 196, **pena l'esclusione dalla procedura**;
- 2) di essere consapevole che fino alla concorrenza massima del 20% del valore della fornitura, la Stazione Appaltante si riserva di acquistare prodotti non rientranti nell'elenco identificativi ma prodotti analoghi, da catalogo e a listino, con applicazione sul prezzo consigliato al pubblico, della percentuale di sconto dichiarato nello schema offerta economica, riservato alla Asl Roma1;
- 3) che presenta offerta per il lotto unico di gara, per un totale di n. _____ identificativi su n. 196 (criterio di valutazione 1);
- 4) che produce nella busta tecnica, unitamente al presente schema offerta tecnica, il /i catalogo/ghi offerti per i prodotti da ordinare a listino, senza indicazioni di prezzo (criterio di valutazione 2);
- 5) che dichiara la disponibilità di consegne urgenti in 24 ore dalla ricezione dell'ordine (si/no) (criterio di valutazione 3);

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA BIENNALE DI BENI
FARMACEUTICI DESTINATI AI PAZIENTI IN CARICO PRESSO LA ASL ROMA 1
AFFETTI DA MALATTIE RARE**

ALLEGATO 4

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA “BUSTA “C”

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

in nome del concorrente _____

con sede legale in _____ (_____),

Via _____, n. _____, CAP _____, Tel _____,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

Fax _____, e-mail _____,

pec _____ Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore speciale / generale

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna;
- che in caso di indicazione dell'offerta (importo complessivo biennale) recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- di essere consapevole che le quotazioni unitarie possono superare gli importi unitari a base d'asta (per i quali saranno considerati fino a 4 cifre decimali dopo la virgola) e che **l'offerta complessiva biennale** (per la quale saranno considerate solo due cifre decimali dopo la virgola) **non può essere superiore alla base d'asta**;
- che in caso di discordanza tra la quotazione biennale espressa in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida la quotazione espressa in lettere;

- che la fornitura offerta, di beni farmaceutici, parafarmaci, cosmetici e dispositivi medici e di quant'altro occorrente per la corretta e completa effettuazione delle prestazioni richieste, contempla, nel prezzo complessivo offerto e nella percentuale di sconto offerta sui prodotti da listino, tutto quanto richiesto nei documenti di gara;
- che il/i prezzo/i offerto/i è/sono omnicomprensivo/i di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il/i corrispettivo/i spettante/i in caso di aggiudicazione della fornitura rispetta/rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- di accettare che, qualora nel corso di validità dell'accordo Quadro:
 - i) venga comunicato dal Fornitore il ritiro dal mercato del Prodotto offerto e in difetto di offerta di un nuovo prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del medesimo, si procederà alla risoluzione di diritto (per la parte relativa a detto Prodotto) del Contratto;
 - ii) venga proposto un nuovo prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto offerto, il Fornitore – fermo restando quanto indicato nella dichiarazione – si impegna, previa accettazione dell'Azienda contraente, a fornire i nuovi prodotti ai prezzi unitari non superiori rispetto a quelli offerti;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Disciplinare di gara e allegati;
- che i termini stabiliti nella documentazione di gara, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

La Società, infine

PRENDE ATTO E DICHIARA:

- di essere consapevole e di accettare che non saranno ammesse offerte complessive pari a zero;
- che i prezzi unitari offerti non possono essere pari a zero;
- che i prezzi unitari possono superare la base d'asta;
- che il prezzo complessivo biennale offerto non può essere superiore alla base d'asta;
- che i costi della sicurezza aziendali, inclusi nell'offerta economica, quantificati per il presente appalto sono pari a complessive €_____;
- **che produce nella busta economica l'allegato 5 del disciplinare di gara denominato "schema Excel quotazione identificativi offerti", debitamente compilato per le colonne "K" (prezzo unitario offerto i.e. (max 4 decimali) (P)) ed**

“L” (prezzo biennale offerto i.e. (max 2 decimali) (PXQ)), quale parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione;

- che si impegna a compilare l'allegato 5 (schema excel) e ad **offrire almeno n. 156 identificativi, pena l'esclusione** dalla procedura;
- che la percentuale di sconto offerta sui prodotti ordinabili da catalogo è pari al ____% sul prezzo consigliato e/o imposto al pubblico;
- che l'aliquota IVA da applicare ai prodotti di cui agli identificativi e ai prodotti ordinabili a listino è pari al ____%;

firmato digitalmente

DICHIARA INFINE:

(dichiarazione facoltativa; il modello di dichiarazione che viene fornito è a titolo esemplificativo)

- ai fini della valutazione dell'offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa, che le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, ovvero, in termini percentuali, l'incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto al prezzo offerto sono le seguenti: *(si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio);*

<u>Voci di prezzo:</u>	<u>Costo o percentuale:</u>
costi industriali	
costi generali	
costi della manodopera/del personale	
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante)	
costi per la formazione del personale	
(eventuali altri costi)	
utili di impresa	

- che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed economiche offerte in gara sono quelle di seguito descritte:
- *(a titolo esemplificativo, le spiegazioni possono riferirsi: a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente)*
- _____
- _____
- _____

	SCHEMA EXCEL QUOTAZIONE IDENTIFICATIVI OFFERTI							da compilare a cura dell'Operatore Economico	
n. id.	Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	U.M.	stima Fabbisogno annuale	stima fabbisogno biennale (Q)	Importo unitario a base d'asta	a base d'astalimporto biennale a base d'astalimporto biennale	prezzo unitario offerto i.e. (max 4 decimali) (P)	prezzo biennale offerto i.e. (max 2 decimali) (PXQ)
1	931050722	ACQUAPOR CREMA	tubo	25	50	8,60 €	430,00 €		
2	981470127	AMICOBOR soluzione alcolica 100 ml	flacone	55	110	14,00 €	1.540,00 €		
3	905603092	AMINOGAM GEL	tubo	50	100	12,50 €	1.250,00 €		
4	977662030	AVENE CICALFATE+CR RISTRUT40ML	flacone	35	70	10,00 €	700,00 €		
5	975431913	AVENE Latte sol 50+ PED	flacone	35	70	20,00 €	1.400,00 €		
6	975431949	AVENE SOL LATTE SPF50+ 100ML	flacone	20	40	16,50 €	660,00 €		
7	975431952	AVENE SOL LATTE SPF50+ BB 250ML	flacone	10	20	20,00 €	400,00 €		
8	983370608	AVENE XERACALM AD OL DET 400ML	flacone	35	70	16,50 €	1.155,00 €		
9	933151209	BETOTAL 40CPR	compressa	400	800	1,60 €	1.280,00 €		
10	922992918	BETOTAL CLASSICO 200ML	flacone	20	40	15,50 €	620,00 €		
11	912543725	BIONIKE DEFENCE SUN CREMA VISO FONDENTE 50+	flacone	10	20	16,00 €	320,00 €		
12	981495866	BIOSCALIN NOVA GENINA 30CPR	compressa	180	360	0,75 €	270,00 €		
13	935800805	BLUGEL GOCCE OCULARI monodose	flaconcino	300	600	0,44 €	264,00 €		
14	932817481	BORAL PLUS SPRAY AURICOLARE 100 ML	flacone	10	20	15,00 €	300,00 €		
15	920025006	Brodo verdure disidratato	pezzo	90	180	6,00 €	1.080,00 €		
16	973145838	CALCIO BASE 30 STICK	stick	360	720	0,45 €	324,00 €		
17	909243305	CALCIO CARBONATO VITI 60CPR	compressa	1.440	2.880	0,10 €	288,00 €		
18	924931518	CEBION GOCCE 10ML	flacone	50	100	6,50 €	650,00 €		
19	980252860	CENTROVISION COMFORT 28BUST	busta	560	1.120	0,55 €	616,00 €		
20	934863960	CERAMOL BALSAMO CAPELLI 311	flacone	20	40	9,50 €	380,00 €		
21	980512735	CERAMOL CREMA 311 75 ML	flacone	70	140	12,00 €	1.680,00 €		
22	978240909	Cerave crema levigante	flacone	55	110	13,00 €	1.430,00 €		
23	904570924	CETAPHIL DETERGENTE FLU 470ML	flacone	20	40	19,00 €	760,00 €		
24	903932616	CETAPHIL FLU IDRATANTE 470ML	flacone	25	50	18,00 €	900,00 €		
25	930164708	CHERADERM 10 CREMA CRP 450 ML	tubo	55	110	16,00 €	1.760,00 €		
26	932247339	CHIROFERT CPR	compressa	300	600	1,00 €	600,00 €		
27	934737394	CICATRIDINA POMATA 60 G	tubo	30	60	13,00 €	780,00 €		
28	938672793	CICATRIDINA UNGUENTO NASALE 15 G	tubo	20	40	10,00 €	400,00 €		
29	941066286	CISTEXX 14 BUSTINE	busta	280	560	1,00 €	560,00 €		
30	932718354	CISTIQUER 30 COMPRESSE	compressa	900	1.800	0,80 €	1.440,00 €		
31	935742294	COLD CREAM CREMA mani EMOL 50ML	tubo	30	60	6,50 €	390,00 €		
32	943775395	CRINEVIT 200 ML SHAMPOO	flacone	20	40	9,00 €	360,00 €		
33	902233105	DECORTIL C CREMA	flacone	20	40	18,00 €	720,00 €		
34	930629454	DHA multivitaminico cps	capsula	1.000	2.000	0,18 €	360,00 €		
35	934793896	ECOLEN E OLIO SECCO 125ML	flacone	15	30	22,00 €	660,00 €		
36	923304950	Ederm crema 30 ml	tubo	20	40	14,00 €	560,00 €		
37	975984547	ELAGE CREMA 100 ML	flacone	50	100	17,00 €	1.700,00 €		
38	976394609	ELAGE OLIO DETERGENTE 100 ML	flacone	20	40	13,00 €	520,00 €		
39	902697679	EMOFIX UNGUENTO	tubo	20	40	10,00 €	400,00 €		
40	925038996	ENTEROLACTIS 12FL 10ML	flaconcino orale	432	864	1,20 €	1.036,80 €		
41	971695527	EUCERIN 10% UREA CREMA (NO PIEDI) 200ML	flacone	15	30	16,00 €	480,00 €		
42	974769097	EUCERIN ATOPIC CONTROL OLIO DETERGENTE	flacone	70	140	16,00 €	2.240,00 €		
43	924800853	EUCERIN ATOPICCONTROL CREMA 400 ML	tubo	15	30	21,00 €	630,00 €		
44	975508728	EUCERIN UREA REPAIR 400 ML	flacone	15	30	20,00 €	600,00 €		
45	947090837	EUKOM 1000 40BUST OROSOLUBILI	compressa	400	800	1,10 €	880,00 €		
46	904004999	EUTROSIS 500 CREMA 500ML	tubo	35	70	15,00 €	1.050,00 €		
47	902603442	EVITA UNGUENTO A SPECIFICA AZIONE DERMOPROTETTIVA ANTIOSSIDANTE IDRATANTE 30 ML	tubo	20	40	15,00 €	600,00 €		
48	981448931	exomega olio lavante 500 ml	flacone	25	50	18,00 €	900,00 €		
49	905596146	FERROSIL 15 ML GTT	flacone	30	60	12,00 €	720,00 €		
50	934303165	FISIOREVE GOCCE	flacone	20	40	12,50 €	500,00 €		
51	983437284	FISSAN PASTA PROT/A 100G	flacone	50	100	5,50 €	550,00 €		
52	930870682	FOLIUM GOCCE 20ML	flacone	20	40	15,00 €	600,00 €		
53	911147573	GARZA COMPRESSA IN TESSUTO NON TESSUTO 10X10CM 25 PEZZI X 4 BUSTE	busta da 25 pezzi	5.500	11.000	0,15 €	1.650,00 €		
54	904242866	GARZA IDROFILA DERMATESS COT 36X40 12 PEZZI	pezzo (garza)	1.440	2.880	0,40 €	1.152,00 €		
55	939467128	Gastrotuss Baby sciroppo 200 ml	flacone	20	40	10,00 €	400,00 €		
56	900489360	Gastrotuss sciroppo 500 ml	flacone	20	40	18,00 €	720,00 €		
57	973200431	Genefillus 10 flaconcini	flaconcini	300	600	1,50 €	900,00 €		
58	931813909	HOBAGEL PLUS GEL 75 ml dentifricio	tubo	20	40	6,20 €	248,00 €		
59	921234151	HOLOIL TUBO GEL 30ML	tubo	20	40	15,00 €	600,00 €		
60	930263429	HYLOGEL COLLIRIO LUBRIFICANTE ACIDO IALURONICO 0,2% 10 ML	flacone	20	40	15,00 €	600,00 €		
61	981359490	Hylo-vision safe drop Lipocur 10 ml	flacone	30	60	14,50 €	870,00 €		
62	934795612	IALOCLEAN SPR OROFARING 30ML	flacone	50	100	11,00 €	1.100,00 €		
63	902777832	IALOS 20CPR 250MG	compressa	300	600	0,85 €	510,00 €		
64	938322258	IMMUDEK SH JOI 200 ml	flacone	25	50	14,00 €	700,00 €		
65	935808927	Iridil salviette occhi da 28 pezzi	pezzo	650	1.300	1,20 €	1.560,00 €		
66	930099597	IRIDIUM GARZA OCULARE MEDICATA IN TESSUTO NON TESSUTO 20 PEZZI	pezzi	600	1.200	0,65 €	780,00 €		
67	935813764	ITRANOX GOCCE OTOLOGICHE	flacone	45	90	13,00 €	1.170,00 €		
68	944008287	IVUXUR 14CPR	compressa	280	560	1,40 €	784,00 €		

69	942066251	JALUROS	ORALGEL 15STICK PACK	stick	800	1.600	1,90 €	3.040,00 €		
70	980635142	KELUAL DS	SHAMPOO FORFORA SEV	flacone	60	120	13,00 €	1.560,00 €		
71	976013146	KELUAL	EMULSIONE 50ML	flacone	35	70	13,00 €	910,00 €		
72	982951257	KERTYOL	PSO LOZIONE	flacone	80	160	14,00 €	2.240,00 €		
73	970488829	KIJIMEA	COLON IRRITABILE 28 CPS	capsula	280	560	0,90 €	504,00 €		
74	932700521	KISTINOX	FORTE 14BUST	busta	280	560	1,35 €	756,00 €		
75	926583358	KLEDAX	SOFTGEL 30CPS	capsula	450	900	0,90 €	810,00 €		
76	982476285	Lactidigest	Lactofree 30 compresse	compressa	600	1.200	0,60 €	720,00 €		
77	980131712	LALBAAY	60BUST+120CPR	confezione	20	40	70,00 €	2.800,00 €		
78	901191080	Lenderm	fluido 200 ml	flacone	15	30	14,00 €	420,00 €		
79	904253818	LENDERM	OIL 400ML	flacone	65	130	15,00 €	1.950,00 €		
80	904643905	LENOFLUID	CREMA 200ML	flacone	10	20	18,00 €	360,00 €		
81	983800309	LIKED	OLIOGEL	flacone	10	20	13,00 €	260,00 €		
82	900141829	LIPEROL	OLIO SHAMPOO 150ML	flacone	15	30	12,00 €	360,00 €		
83	972071068	Lipikar	latte relipidante 400 ml	flacone	25	50	17,00 €	850,00 €		
84	975864618	Lipikar	olio lavante 400 ml	flacone	30	60	16,00 €	960,00 €		
85	934778679	LONGLIFE	B1 50 100CPR	compressa	1.000	2.000	0,12 €	240,00 €		
86	938053903	LUTEIN D3	GOCCE 15ML	flacone	25	50	11,00 €	550,00 €		
87	904932163	LUTEIN	OMEGA3 30CPS	capsula	1.800	3.600	0,55 €	1.980,00 €		
88	920965567	luteina	30cp	compressa	900	1.800	1,00 €	1.800,00 €		
89	908689250	MCT	OLIO 240ML	flacone	30	60	21,00 €	1.260,00 €		
90	938819000	MELAMIL	HUMANA 30ML	tubo	15	30	15,00 €	450,00 €		
91	932501392	Mellilax	adulti microclismi	microclisma	240	480	1,40 €	672,00 €		
92	932501416	Mellilax	microclismi	microclisma	90	180	1,40 €	252,00 €		
93	908693880	MELLIS	BIO SHAMPOO 200ML	flacone	15	30	8,00 €	240,00 €		
94	902293087	MERIDROL	COLL	flacone	20	40	8,00 €	320,00 €		
95	924961055	MERITENE	CREME VANIGLIA 3X125G	vasetto	660	1.320	5,00 €	6.600,00 €		
96	926025937	Meritene	forza e vitalità vaniglia	flacone	10	20	15,00 €	300,00 €		
97	987249772	Molecodine	30 cpr	compressa	120	240	0,65 €	156,00 €		
98	910860865	Monodermà	E5 30 soft vegicaps	pezzo	140	280	0,55 €	154,00 €		
99	979810013	MPO3	Emulgel 2bs	busta	15	30	5,00 €	150,00 €		
100	938656927	MULTICENTRUM	ADULTI EFF 20CPR	compressa	680	1.360	0,65 €	884,00 €		
101	938657107	MULTICENTRUM	BABY 14 BUST EFFER	busta	490	980	0,90 €	882,00 €		
102	938657069	Multicentrum	donna 50+	compressa	390	780	0,55 €	429,00 €		
103	980814053	Mustela	delicato viso e corpo 750 ml	flacone	10	20	14,00 €	280,00 €		
104	1028510IT0	MYRIALEN	GEL OCULARE 10 G 150 ml	flacone	20	40	15,00 €	600,00 €		
105	971484377	Nasir	Baby	kit	50	100	9,00 €	900,00 €		
106	971484377	NASIR	BABY SACCA 250 ML + 1 EROGATORE + 1 SIRINGA 10 ML	kit	35	70	8,00 €	560,00 €		
107	941539912	Nedemax	15 cpr	compressa	180	360	1,30 €	468,00 €		
108	931439398	NEDEMAX	20 COMPRESSE	compressa	300	600	1,00 €	600,00 €		
109	934817848	NEPHEA	POLVERE BAR. 400 GR	flacone	45	90	125,00 €	11.250,00 €		
110	930204843	NORMOCIS	30 COMPRESSE 400 MG	compressa	300	600	0,60 €	360,00 €		
111	923206953	NUTILIS	PASTI POLLO C/CA 2X300G	vasetto	1.000	2.000	5,50 €	11.000,00 €		
112	904459397	OFTAPLEX	20CPR	compressa	120	240	0,85 €	204,00 €		
113	982945610	OPTIVE	PLUS COLLIRIO 10 ml	flacone	10	20	17,50 €	350,00 €		
114	930150255	OPTIVE	UD SOLUZIONE OFTALMICA 30 FLACONCINI MONODOSE 0,4 ML	flaconcino	2.100	4.200	0,60 €	2.520,00 €		
115	900589286	OTOVENT	5 PALLONCINI + 1 CANNULA PER DRENAGGIO E VENTILAZIONE ORECCHIO	kit	35	70	16,00 €	1.120,00 €		
116	985723675	PEDIAVIT	GOCCE 15ML	flacone	20	40	15,00 €	600,00 €		
117	902550476	PENTA	U30 Emulsione	flacone	55	110	14,00 €	1.540,00 €		
118	983374582	Photoderm	400 ml	flacone	5	10	25,00 €	250,00 €		
119	986700920	Photoderm	spr 50+ 300 ml	flacone	20	40	25,00 €	1.000,00 €		
120	900285065	PHYSIOGEL	AI CR 50ML	flacone	70	140	20,00 €	2.800,00 €		
121	933113033	PINEANS	20 CP	compressa	200	400	0,90 €	360,00 €		
122	938086206	PML	ORO 20 BUSTINE	busta	200	400	0,90 €	360,00 €		
123	909251718	POL	CREMA	tubo	20	40	8,50 €	340,00 €		
124	903477469	POL	EMULS MANI RIPARATRICE	tubo	15	30	6,50 €	195,00 €		
125	986741357	Polase	60 cpr	compressa	360	720	0,28 €	201,60 €		
126	900109442	POLASE	SPORT 10BUST	busta	600	1.200	1,30 €	1.560,00 €		
127	900278882	PREREID	BUSTINE HUMANA 20PZ	busta	140	280	0,85 €	238,00 €		
128	909129684	PROPSOCAP	EMULSIONE	flacone	20	40	16,00 €	640,00 €		
129	906601404	PROTIFAR	POLVERE BAR 225 GR	flacone	65	130	45,00 €	5.850,00 €		
130	971170651	PROXERA	PSOMED 3 SHAMPOO 125 ML	flacone	40	80	13,00 €	1.040,00 €		
131	971170648	PROXERA	PSOMED 30 UNGHIE 10 ML	tubo	10	20	16,00 €	320,00 €		
132	913659963	Pruriced	crema 100 ml	flacone	20	40	12,50 €	500,00 €		
133	909760237	REIDRAX	7 buste 10 g	busta	210	420	0,95 €	399,00 €		
134	930411994	REPASINE	30CPS	capsula	4.800	9.600	0,70 €	6.720,00 €		
135	920344900	RESOURCE	THICKENUP CLEAR NEUTRO 125	flacone	100	200	18,00 €	3.600,00 €		
136	905954982	RESTIVOIL	OLIO SHAMPOO FIOLOGICO 250 ML	flacone	20	40	12,00 €	480,00 €		
137	903622088	REUFLO	R 20CPR MASTICABILI	compressa	1.100	2.200	0,70 €	1.540,00 €		
138	903622090	REUFLO	R GOCCE 5 ML	flacone	20	40	15,00 €	600,00 €		
139	903032009	reuterin	gocce	flacone	20	40	15,00 €	600,00 €		
140	947073843	RILASTIL	100 FLUIDO 75ML	flacone	20	40	21,00 €	840,00 €		

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA
FORNITURA BIENNALE DI BENI FARMACEUTICI DESTINATI AI
PAZIENTI IN CARICO PRESSO LA ASL ROMA 1 AFFETTI DA MALATTIE
RARE**

ALLEGATO 6 – SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della Società
_____ con sede legale in _____ Partita IVA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

☐ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

☐ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata, nonché di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

pertanto, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura, si avvale della seguente impresa:

Impresa Ausiliaria: _____

Legale rappresentante: _____

Sede Legale: _____

Codice Fiscale _____ P.I. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ n. _____

Requisiti forniti: 1) _____; 2) _____;

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali richiesti dal D. Lgs 36/2023.
2. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto della procedura al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.
3. si obbliga verso la Società concorrente e l'A.S.L Roma 1 a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Società concorrente nei confronti dell'A.S.L Roma 1 in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
4. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
5. deposita copia autentica del contratto in virtù del quale la Società ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

ovvero

- A. nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;

B. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Firmato digitalmente

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA
BIENNALE DI BENI FARMACEUTICI DESTINATI AI PAZIENTI IN CARICO
PRESSO LA ASL ROMA 1 AFFETTI DA MALATTIE RARE**

ALLEGATO 7 – CONTRATTO PRIVACY

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016)

TRA

Il titolare del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 7), 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (citato, in seguito, come "GDPR"), è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.IVA 13664791004), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dr. Giuseppe Quintavalle, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale sita in Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma;

E

il responsabile del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, è da individuarsi nel Fornitore

..... (C.F. P.IVA) in quanto tenuto ad effettuare operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione (descrizione sommaria delle attività oggetto dell'appalto e delibera di riferimento) disciplinate dai relativi atti di aggiudicazione e dal contratto/Accordo quadro.

Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare, alle condizioni indicate negli articoli del presente atto, i rapporti tra il titolare del trattamento (in breve, di seguito, anche "Titolare") e il suddetto Fornitore (citato, di seguito, anche, come "responsabile del trattamento" e, in breve, "RdT" e, altresì, "Fornitore").

Art. 1

Designazione del responsabile del trattamento

1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento, designa, con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore quale responsabile del trattamento.
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
 - a) ad effettuare operazioni di trattamento (sui dati personali - e, se necessari alla finalità principale del trattamento, anche particolari - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso) necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento e/o comunque funzionali all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento) dedotte nel vigente rapporto contrattuale, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
 - b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altri responsabili del trattamento (anche se situati all'estero) ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

Art. 2

Accettazione della designazione da parte del Fornitore

1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Accordo che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere - nel confermare la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che derivano dal GDPR e dalla normativa italiana sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal presente Accordo, dichiara di accettare la designazione a responsabile del trattamento di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e, se necessari, particolari (entrambi, di seguito citati, come "dati"):
 - a) nei limiti delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Accordo;
 - b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso la presente Accordo o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;

- c) in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale principale finalità o, se imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate con la finalità principale;
 - d) conservando, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi, anche di altro Responsabile del trattamento (di seguito, anche, sub-responsabile) di cui, nel caso in cui sia ammesso il subappalto, si avvalga per effettuare il trattamento.
2. Il responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che:
- ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1, punto 7), 24 del GDPR e, in tal caso, agirà quale autonomo titolare del trattamento assumendosene l'intera responsabilità nei confronti degli interessati, dell'Autorità di controllo, fatta salva comunque la previsione di cui all'art. 7 del presente Accordo;
 - nell'evenienza indicata nell'art. 1, comma 2, lett. b) del presente Accordo, deve osservare quanto stabilito nell'art. 28, paragrafo 4, del GDPR e, nel caso altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Art. 3

Istruzioni sul trattamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare le istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate le pattuizioni previste dal rapporto contrattuale in essere, dagli eventuali suoi allegati o atti correlati ai quali le relative parti hanno fatto espresso rinvio nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento e, soprattutto, le seguenti:
 - a) informare il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il GDPR o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
 - b) trattare i dati nel pieno rispetto del GDPR e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati;
 - c) adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto, se necessari a conformare il trattamento o ad elevarne la relativa sicurezza, anche dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di Controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (<https://www.garanteprivacy.it>) e che comunque, possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0633062792; dpo@aslroma1.it);
 - d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati, osservando sia principi del trattamento di cui all'art. 5 del GDPR sia adottando ogni necessaria cautela e accorgimento riferibile al contesto del trattamento, tra cui, se applicabili, si indicano, esemplificativamente, le cautele e gli accorgimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali: per i luoghi di cura, il provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411); per la consegna presidi sanitari al domicilio dell'interessato, il provvedimento 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050);
 - e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
 - f) utilizzare i dati per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal Titolare;
 - g) non utilizzare i dati per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);

- h) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):
- tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Accordo;
 - tutte le informazioni necessarie a fornire adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
- i) mantenere la riservatezza dei dati ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale/convenzionale di riferimento, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
- j) designare le persone autorizzate al trattamento e garantire che tali persone siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
- l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
- m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall'atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
- n) fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
- o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi altresì, a non acquisire ulteriori consensi non necessari al trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all'eventuale fruizione di servizi che il Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;
- p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 5, del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
- q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri subfornitori (di seguito, sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
- r) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedergli, in alcun modo, i dati;
- s) designare, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, i subfornitori (anche se situati all'estero) quali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili del trattamento) e far assumere agli stessi, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato, con imposti, tramite il presente Accordo, quale al responsabile (iniziale) del trattamento; (Fornitore);
- t) informare il Titolare di aver fatto ricorso a sub-responsabili del trattamento, anche se situati all'estero, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

Art. 4

Eventuale trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di dati extra UE è ammesso se la Commissione Europea ha stabilito che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo o verso organizzazione internazionale (ONU, Unesco, ecc.) garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. Il trasferimento di dati extra UE è, altresì, ammesso se il responsabile del trattamento è in grado di fornire garanzie adeguate, ovvero sia in grado di comprovare la validità di uno degli strumenti previsti dall'art. 46 del GDPR (es. clausole standard approvate dalla Commissione Europea - cd. standard contract clauses; le norme vincolanti di impresa o Binding Corporate Rules; i codici di condotta; i meccanismi di certificazione) e garantire che gli Interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ai sensi del GDPR e, per ottenere tale risultato, implementare, se del caso, misure aggiuntive tecniche (crittografia, separazione del trattamento, pseudonimizzazione) e organizzative (politica interna, trasparenza, procedure) che dovranno essere documentate e giustificate. Nel caso in cui l'adozione di tali misure non si riveli sufficiente a ridurre i rischi derivanti dal trasferimento il medesimo non dovrà essere effettuato o, se già attuato, dovrà sospendersi.

Art. 5

Diritti del Titolare

1. Il Titolare ha diritto:
 - a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR, gravanti sul RdT e dal presente Accordo;
 - b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Accordo e nelle istruzioni successivamente impartite;
 - c. di reclamare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al RdT e agli eventuali sub-responsabili del trattamento cui, nei casi consentiti, abbia fatto ricorso per effettuare operazioni di trattamento, anche all'estero;
 - d. all'immediata restituzione dei dati personali oppure, a sua scelta, alla conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale oppure, a richiesta, alla loro integrale cancellazione e, in entrambi i casi, al rilascio contestuale di attestazione scritta che presso lo stesso RdT non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RdT è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all'obbligo di restituzione dei dati, il RdT si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l'interoperabilità e la portabilità dei dati.

Art. 6

Istanze degli interessati

1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei loro diritti, esso dovrà:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
 - coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
 - assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

Art. 7

Manleva e responsabilità per violazione di dati personali

1. Il Responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità. Ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità

delle operazioni di trattamento di dati personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori o di eventuali suoi sub-responsabili.

2. Il Titolare dà atto che il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, come descritto all'art. 82.3 GDPR.
3. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il responsabile del trattamento viola il RGPD o il presente Accordo, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato autonomo titolare del trattamento.

Art. 8

Durata

1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei dati, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea.
2. Qualora l'attività/servizio dedotto nel rapporto contrattuale non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.

Art. 9

Rinunce

1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.

Art. 10

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono vevoli le definizioni ed i principi del trattamento di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del GDPR.
3. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la normativa subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.

Roma,

Il responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Legale Rappresentante
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA
FORNITURA BIENNALE DI BENI FARMACEUTICI DESTINATI AI
PAZIENTI IN CARICO PRESSO LA ASL ROMA 1 AFFETTI DA MALATTIE
RARE**

ALLEGATO 8 – INFORMATIVA PRIVACY

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati e conservati esclusivamente nell'ambito della procedura in relazione alla quale saranno raccolti.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

L'Amministrazione, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

(i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);

(ii) Dati 'giudiziari' relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, comprese le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Modalità e logica del trattamento

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma1.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

Diritti

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Amministrazione è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Analoga disposizione si applica in caso di subappalto.

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA BIENNALE DI BENI FARMACEUTICI
DESTINATI AI PAZIENTI IN CARICO PRESSO LA ASL ROMA 1 AFFETTI DA MALATTIE
RARE**

ALLEGATO 9

SCHEMA ACCORDO QUADRO

Schema Accordo Quadro con unico Operatore Economico

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. n° _____), con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3 (*in appresso anche Azienda o A.S.L. Roma 1*), nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____ nato/a _____ il _____ autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____

E

La Società _____ (Partita I.V.A.n° _____) con sede in _____ Via/Piazza _____

C.C.1.A.A _____, Registro Imprese _____ (*in appresso anche Fornitore*), nella persona di _____ nato a _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

PREMESSO CHE

- L'A.S.L. Roma 1, con deliberazione n. del ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e del D. Lgs. 36/2023, per l'aggiudicazione ad unico operatore economico in AQ del lotto unico, declinato in 196 sub identificativi di prodotti, pubblicata, tramite piattaforma telematica di gara STELLA, sulla GUUE n. __ del __ _____
- con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura negoziata;
- il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____ Euro;

- d. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente accordo quadro, dal Disciplinare di Gara e dai suoi allegati, da intendersi qui trascritti, pur se non materialmente allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura ed ha consentito di acquisire tutti gli elementi per la consapevole partecipazione alla procedura e proposizione di offerta;
- e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1 *Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile*

2 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l'Offerta economica, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30/01/2017 e dal DCA n. U00247 del 02/07/2019, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro anche ove al medesimo non materialmente allegati.

3 2. L'esecuzione della fornitura oggetto dell'Accordo quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati:

4 a) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;

5 b) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

6 3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della *“la fornitura biennale di parafarmaci e prodotti dietetici per pazienti affetti da patologie rare, occorrenti alla Asl Roma 1.”* prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dall’Azienda.

7 4. Le clausole dell’Accordo quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

8 *Articolo 2 – Oggetto e valore dell’Accordo quadro*

9 1. Il presente Accordo quadro stabilisce le condizioni generali di intesa tra l’Azienda ed il Fornitore aggiudicatario della procedura.

10 2. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, il Fornitore si obbliga a stipulare con la Asl Roma 1 Appalti specifici che saranno formalizzati mediante emissione di Ordinativi di fornitura da parte dell’Azienda nel corso di validità dell’Accordo quadro.

11 3. Gli Ordinativi di fornitura saranno emessi fino a concorrenza dell’importo di aggiudicazione, con applicazione delle quotazioni offerte per gli identificativi proposti e, per gli ordinativi da catalogo, con applicazione della percentuale di sconto offerta in sede economica, fino alla concorrenza massima del 20 % dell’importo complessivo di aggiudicazione, nei limiti dei fabbisogni di volta in volta espressi dal servizio Farmacia, come indicato nel disciplinare e nei documenti di gara.

12 4. L’ammontare complessivo dell’Accordo quadro, pari ad € _____ iva esclusa, e, dunque, pari ad € _____ iva inclusa non impegna l’Azienda ad emettere Ordinativi di fornitura fino a tale concorrenza, la quale pertanto non costituisce, in nessun modo, un minimo garantito per il Fornitore, trattandosi di beni farmaceutici destinati a pazienti affetti da patologie rare, il cui fabbisogno non è programmabile nel dettaglio anzitempo ed è strettamente collegato con le indicazioni dei medici che hanno in cura i pazienti e da quanto dichiarato nei piani terapeutici.

13 5. In ogni caso l’Azienda si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di acquistare solo i prodotti necessari alla cura dei pazienti affetti da patologie

rare, rientranti nei piani terapeutici approvati, di cui all'elenco esemplificativo e non esaustivo dei n. 196 identificativi, componenti il lotto unico di negoziazione, si riserva, altresì, di sospendere l'acquisizione di quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.

14 *Articolo 3*

15 *Durata dell'Accordo quadro*

16 1. L'Accordo quadro ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula. Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Azienda potrà validamente emettere gli Ordinativi di fornitura.

17 2. Resta inteso che l'Accordo quadro si intende concluso e non si procederà pertanto all'emissione di ulteriori Ordinativi di fornitura qualora, prima del termine di scadenza, risultino emessi Ordinativi per l'importo complessivo di aggiudicazione.

18 3. Non sono previste opzioni. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti, in casi eccezionali, laddove intervengano oggettive ed insuperabili cause di ritardo nella conclusione della procedura di affidamento tesa all'individuazione del nuovo fornitore, si riserva per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente in quanto l'interruzione della fornitura delle protesi destinati alle esigenze cliniche di cura dei pazienti affetti da patologie rare della Asl Roma 1, determinerebbe un grave nocumento all'interesse pubblico. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto iniziale ovvero migliorative.

19

20 *Articolo 4*

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'A.S.L. Roma 1 assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a. garantire la continuità delle forniture prese in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile della fase di esecuzione, con eventuali Fornitori a cui è subentrato;

- b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'A.S.L. Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- d. erogare le forniture oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto dichiarato in sede di offerta e stabilito nel contratto e negli atti della procedura negoziata;
- e. manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- f. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- h. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore si obbliga a prestare la fornitura richiesta secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (offerta tecnica ed economica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'A.S.L. Roma 1.

3. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. L'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di gara vale a dire disciplinare e allegati, da intendersi qui integralmente trascritti.
5. Al fine di ricevere il pagamento delle fatture l'aggiudicatario dovrà attestare di aver applicato ai prodotti ordinati la quotazione offerta in gara per i prodotti di cui all'elenco (n. 196 identificativi) mentre in caso di ordinativo relativo a prodotti fuori dall'elenco e a listino l'aggiudicatario dovrà dichiarare il prezzo di listino iniziale e la percentuale di sconto applicata, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta economica.
6. L'aggiudicatario dovrà trasmettere trimestralmente alla Stazione Appaltante un report indicante data dell'ordine, prodotto ordinato, quotazione di gara ovvero percentuale di sconto applicata, laddove trattasi di prodotto a listino, in quest'ultimo caso dovrà essere indicato il prezzo di listino ed il prezzo applicato alla Asl Roma 1.
7. Laddove le strutture farmaceutiche aziendali, responsabili della fase esecutiva dell'appalto, dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di negoziazione, non si procederà a pagamento e si procederà immediatamente con formale contestazione ad avviare in contraddittorio procedimento di verifica.
8. Eventuali difformità confermate comporteranno l'applicazione delle penali indicate nel Capitolato Tecnico e, in caso di n. 3 penalità nell'anno solare si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
9. Il Fornitore ha accettato espressamente le clausole contenute nel presente articolo in quanto rispondendo all'invito della Stazione Appaltante e partecipando alla negoziazione, ha accettato incondizionatamente tutte le condizioni esplicitate nel Disciplinare e nei suoi allegati.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore, anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga a consentire all'A.S.L. Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'A.S.L. Roma 1.
3. Il Fornitore, previo accordo con il Direttore Esecutivo del Contratto (*in appresso anche DEC*), si impegna a trasmettere all'Azienda, con cadenza minima trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente le seguenti informazioni minime:
 - attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
 - valore residuo del contratto;
 - altre informazioni di interesse espressamente richieste e concordate con il DEC.
4. Resta inteso che l'A.S.L. Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
5. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
6. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
7. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione della fornitura o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8

Consegna

1. La consegna deve essere gestita ed effettuata secondo quanto disposto nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, da intendersi qui trascritti e secondo quanto indicato nell'ordine trasmesso dalla Farmacia presso i punti di consegna indicati.

Articolo 9

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'A.S.L. Roma 1 per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti alla fornitura di cui all'offerta economica e al prezzo dei prodotti ordinati da listino, scontati nella misura percentuale dichiarata in sede di offerta economica.

2. In caso di prodotti ordinati da catalogo, la fattura deve riportare chiaramente il prezzo di listino, la percentuale di sconto riservata alla Asl Roma 1 ed il prezzo scontato.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e di consegna e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'A.S.L. Roma1.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, salva l'applicazione, dalla seconda annualità contrattuale, di quanto disposto dalla normativa in tema di revisione rezzi.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente AQ e le forniture effettivamente prestate. Dovrà essere intestata e spedita per il pagamento in modalità elettronica secondo la normativa di settore. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura con modalità diverse, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente AQ sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'A.S.L. in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015 e s.m.i..
3. L'importo delle fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro di regolarità formale e sostanziale delle stesse da parte del direttore della fase di esecuzione della fornitura, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore,

presso_____ e con le seguenti coordinate bancarie:
Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc_____.

4. Rimane inteso che l'A.S.L. Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'A.S.L. Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 11

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..
4. Qualora le transazioni relative all'Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L'A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 12

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della

presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13

Penali

1. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze contrattuali comporteranno l'applicazione delle penali riportate all'art. 11 del Capitolato Tecnico, da intendersi qui integralmente trascritto.
2. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
3. I danni arrecati dal Fornitore alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo pec. Qualora L'A.S.L. Roma 1 non accogliesse le giustificazioni addotte dalla Società ovvero quest'ultima non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese al Fornitore.
4. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 14

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito a favore dell' A.S.L. Roma 1 una garanzia definitiva. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'A.S.L. Roma 1.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l' A.S.L. Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 15

Riservatezza

1. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) in materia di riservatezza.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
4. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. Ai fini degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo il fornitore, contestualmente alla stipula del presente Accordo Quadro, sottoscrive con la Asl Roma 1 il contratto di nomina a Responsabile del trattamento dati, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità in caso di violazione del trattamento dei dati personali.
6. I beni oggetto della fornitura sono destinati a pazienti affetti da patologie rare e sono prescritti dai clinici nei piani terapeutici, pertanto, qualora il fornitore venga a contatto

con i dati personali dei pazienti, pone in essere tutte le azioni prescritte dal Regolamento (UE) 2016/679, secondo quanto pattuito con l'Asl Roma 1, titolare del trattamento.

7. Il Responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 si impegna a mantenere indenne il Titolare (Asl Roma 1) da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità. Ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità delle operazioni di trattamento di dati personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori o di eventuali suoi sub-responsabili.
8. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il responsabile del trattamento viola il Regolamento (UE) 2016/679, è considerato autonomo titolare del trattamento.
9. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
10. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.L. Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
11. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Articolo 16

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'A.S.L. Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'A.S.L. Roma 1 o di terzi, che possano derivare dall'espletamento della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi

specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l'A.S.L. Roma 1. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula dell'Accordo Quadro e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata, a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. Il fornitore si impegna a garantire all'Azienda la continuità delle forniture a regola d'arte anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura medesima e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. Il Fornitore allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa della Società.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli Uffici dell'Azienda competenti in materia.
8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'A.S.L. Roma 1 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo alla Società.
9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutte le precauzioni e le istruzioni previste nei documenti della procedura negoziata, e da tale comportamento derivassero danni a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento dei danni causati.

10. Il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti i danni accertati, di qualunque natura, arrecati a persone o cose causati dal proprio personale dipendente.
11. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'A.S.L. Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti della Società.
12. In caso di assenza dei rappresentanti della Società, si procederà agli accertamenti dei danni di cui al punto che precede, in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'A.S.L. Roma 1, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 17

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal codice dei contratti all'art. 122, l'A.S.L. Roma 1 può risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:
- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - k) ove in sede di completamento dei controlli emergano cause di legge ostative alla stipula del contratto non emerse alla data odierna.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda, per l'approvvigionamento della fornitura appaltata si rivolgerà alla Società che ha presentato la migliore offerta che si è classificata seconda nell'aggiudicazione.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti societari con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Accordo Quadro saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

Articolo 18

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., l'A.S.L. Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'A.S.L. Roma 1, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite pec.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

5. L'A.S.L. Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera via pec, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.

Articolo 19

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'A.S.L. Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento della fornitura.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato per l'esecuzione contrattuale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.S.L. Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'A.S.L. Roma. L'A.S.L. Roma 1 si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.S.L. Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Articolo 21

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'A.S.L. Roma 1.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, numero di cellulare aziendale _____ indirizzo e-mail _____ aziendale _____ indirizzo pec _____.

Articolo 22

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in

particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'A.S.L Roma 1.

3. In ogni caso l'A.S.L Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'A.S.L Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 23

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'A.S.L Roma 1.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'A.S.L Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 24

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al __% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'A.S.L Roma 1 o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'A.S.L Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'A.S.L Roma 1, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.S.L Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all'A.S.L Roma 1 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'A.S.L Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'A.S.L. Roma 1 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Ove il Fornitore non abbia dichiarato di ricorrere al subappalto in sede di offerta, non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'A.S.L. Roma 1 per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 26

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'A.S.L. Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Articolo 27

Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'A.S.L. Roma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114 del D.lgs. n. 36/2023 nomina il Sig. _____ in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 28

Clausola Antipantouflage

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex

dipendenti della ASL Roma 1 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL Roma 1 nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 29

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante e perfettamente conosciuti dal Fornitore, i seguenti documenti: il Disciplinare e allegati, l'Offerta Tecnica e l'offerta Economica del Fornitore.

Si allega, inoltre, al presente Accordo Quadro, la cauzione definitiva e l'accordo trattamento dati con ivi la nomina a responsabile del trattamento.

Per il fornitore

Il Legale rappresentante p.t.

Per la ASL Roma 1

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Quintavalle

0

Il sottoscritto _____
in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente accordo quadro e di accettare espressamente ed incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni ivi previsti e in particolare negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo relativo alla Durata dell'accordo quadro e clausola di risoluzione anticipata; Articolo relativo alle Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Articolo relativo alle Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo relativo alle Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Articolo relativo Verifica e controllo

quali/quantitativo; Articolo relativo ai Corrispettivi; Articolo relativo alla Fatturazione e pagamenti; Articolo relativo alla Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Articolo relativo alle Penali; Articolo 1 relativo alla Cauzione definitiva; Articolo relativo alla Riservatezza; Articolo relativo ai Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo relativo alla Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Articolo relativo al Recesso; Articolo relativo alla Cessione di credito e contratto; Articolo relativo al Subappalto; Articolo relativo agli Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Fornitore

Il Direttore Generale

Asl Roma 1

PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA BIENNALE DI BENI
FARMACEUTICI DESTINATI AI PAZIENTI IN CARICO PRESSO LA ASL ROMA 1 AFFETTI DA
MALATTIE RARE

ALLEGATO 10 – PATTO D'INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante della procedura negoziata.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.